Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 novembre 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 31 ottobre 1980, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete che sia abrogato il decreto legge 1 febbraio 1977 n. 12 recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 91 del 31 marzo 1977, fatta esclusione per le seguenti parole dell'articolo 2, 1° comma: "A partire dal 1° febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonché con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria"? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Cavour n. 185, presso Democrazia proletaria.

(9970)

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 31 ottobre 1980, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete che siano abrogati gli articoli 28 primo comma limitatamente alle parole "locali delle associazioni nazionali", 35 primo comma limitatamente alle parole "che occupa più di 15 dipendenti" e "che occupano più di 5 dipendenti", 35 secondo comma limitatamente alle parole "di 15" e "di 5" e 37 limitatamente alle parole "da enti" e "che svolgono esclusivamente e prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali" della legge n. 300 del 20-5-1970? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Cavour n. 185, presso Democrazia proletaria.

(9971)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1980, n. **702.**

Norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei centri di servizio istituiti con la legge 24 aprile 1980, n. 146 e ad integrazione di quanto disposto dall'art. 5, comma secondo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, la dotazione organica cumulativa dell'Amministrazione finanziaria è aumentata di cinquemila unità, di cui diciassette posti per le qualifiche dirigenziali di cui all'art. 2.

In attesa che siano determinate, per il personale dell'Amministrazione finanziaria, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale e dei profili professionali, i ruoli organici dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, esistenti alla data del 12 luglio 1980, sono aumentati dei contingenti appresso indicati:

1) il ruolo della carriera direttiva, di duecentonovanta posti;

2) il ruolo dei contabili della carriera di concetto di duemilaseicentoventi posti;

3) il ruolo della carriera esecutiva, personale addetto agli uffici, di cinquecentosettantaquattro posti;

4) il ruolo della carriera ausiliaria, di centotrentacinque posti.

Parimenti, le dotazioni organiche dei seguenti ruoli esistenti alla data del 12 luglio 1980 sono aumentate dei contingenti appresso indicati:

1) il ruolo del personale tecnico addetto agli uffici finanziari, di cui alla legge 19 luglio 1962, n. 959, di mille posti;

2) il ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici di cui alla legge 4 agosto 1975, n. 397, di quindici posti di capo operaio, di sessanta posti di operaio specializzato, e di duecentottantanove posti di operaio comune.

I posti portati in aumento non comportano il riassorbimento di quelli in soprannumero attualmente esistenti.

Al fabbisogno del personale di meccanografia destinato ad operare presso i centri di servizio si provvede con le disponibilità delle dotazioni organiche dei ruoli esistenti alla data del 12 luglio 1980 nell'ambito del Ministero delle finanze.

I vincitori dei concorsi indetti per la copertura dei posti di cui al presente articolo saranno inquadrati nelle qualifiche funzionali in relazione alla carriera o categoria cui il concorso si riferisce ed in base ai criteri previsti, per detto inquadramento, dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 2.

Le qualifiche dirigenziali di cui alla tabella VI, quadro *H*, allegato II, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono aumentate di due posti di dirigente superiore con funzione di ispettore generale presso l'ufficio ispettivo centrale della direzione generale delle imposte dirette e di quindici posti di primo dirigente, con funzione di direttore di centro di servizio.

I quindici posti di primo dirigente di cui al comma precedente potranno essere conferiti, con la gradualità di cui al successivo art. 9, mediante scrutini per merito comparativo secondo le modalità di cui all'art. 1, comma primo, della legge 30 settembre 1978, n. 583, a funzionari che rivestano almeno la qualifica di direttore aggiunto di prima classe alla data del 14 luglio 1980.

Art. 3.

Con uno o più decreti del Ministro delle finanze viene determinato il contingente numerico degli impiegati e degli operai che devono essere assegnati ai singoli centri di servizio.

Nei riguardi del personale appartenente all'amministrazione finanziaria, le assegnazioni ai centri di servizio, gli eventuali conseguenti trasferimenti, nonché le assegnazioni di sede dei vincitori dei concorsi indetti ai sensi degli articoli 4 e 5 sono disposti con provvedimenti del competente direttore generale, in attuazione del decreto ministeriale di cui al comma precedente in sede di prima applicazione.

Fino a quando non sarà attuata la riforma delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione finanziaria, i centri di servizio sono posti alle dipendenze della direzione generale delle imposte dirette.

Art. 4.

Alla copertura di centottanta dei posti portati in aumento delle dotazioni organiche della carriera direttiva e della metà dei posti portati in aumento delle altre dotazioni organiche di cui al primo comma dell'art. 1 si provvede mediante concorsi speciali riservati:

a) per la carriera direttiva, agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto del Ministero delle finanze;

b) per la carriera di concetto, agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze;

c) per la carriera esecutiva, agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio del Ministero delle finanze.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al primo comma gli aspiranti devono risultare in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del requisito dell'appartenenza ad uno dei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza e dell'anzianità di quattro anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza o in altro ruolo di pari livello. Detta anzianità è ridotta a due anni per i candidati in possesso di uno dei titoli di studio richiesti ai sensi dell'art. 7, terzo comma, per l'accesso alla carriera per la quale il concorso è bandito.

L'ammissione ai concorsi di cui al primo comma è inoltre subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le prove di esame dei concorsi speciali di cui all'articolo precedente consistono:

a) per l'accesso alla carriera direttiva, in un colloquio diretto ad accertare la preparazione dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche, ed avente ad oggetto il diritto amministrativo, il diritto privato, il diritto tributario, la scienza delle finanze, l'economia politica e la ragioneria;

b) per l'accesso alla carriera di concetto, nella esecuzione di una o più prove pratiche aventi attinenza con il diritto tributario, con la ragioneria e con i compiti dei centri di servizio;

c) per l'accesso alla carriera esecutiva, nella esecuzione di una prova pratica, da stabilire nel bando di concorso.

Nei bandi di concorso per l'accesso alle carriere di concetto ed esecutiva può essere stabilito che la valutazione degli elaborati sia effettuata per mezzo di apparecchiature elettroniche.

Art. 6.

I posti portati in aumento delle dotazioni organiche di cui all'art. 1, detratti quelli destinati ai concorsi speciali riservati di cui agli articoli 4 e 5, sono coperti:

a) mediante i concorsi speciali di cui al successivo art. 7; ovvero

b) mediante concorsi pubblici secondo la normale disciplina; ovvero

c) mediante aumento dei posti di concorsi per la stessa carriera già banditi e non ancora espletati nel momento in cui si rende necessaria la loro utilizzazione; con quest'ultima modalità possono essere coperti solo posti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del primo comma dell'art. 1 e posti di operaio comune; ovvero

d) in altri modi consentiti dalle leggi.

I posti eventualmente non coperti dopo l'espletamento dei concorsi speciali riservati di cui agli articoli 4 e 5 sono portati in aumento del numero dei posti conferibili con i concorsi speciali pubblici di cui all'art. 7.

Il passaggio di cui all'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può essere disposto, per personale delle preesistenti carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria da utilizzarsi nei centri di servizio, in seguito a richiesta dell'inte-

ressato e con decreto emesso dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro preposto all'amministrazione di appartenenza.

Art. 7.

Le prove di esame dei concorsi speciali di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente consistono:

1) per l'accesso alla carriera direttiva in due prove scritte a carattere prevalentemente pratico, la prima di diritto amministrativo o di diritto privato e la seconda di scienza delle finanze o di diritto tributario, nonché in un esame orale avente ad oggetto le predette materie, la ragioneria e la contabilità aziendale, e nozioni di diritto penale e di contabilità di Stato;

2) per l'accesso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria e per il ruolo degli operai comuni, in una prova di selezione anche attitudinale articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica;

3) per l'accesso al ruolo degli operai specializzati, nell'esecuzione di una prova d'arte; nel decreto che indice il concorso è stabilito il numero dei posti per ciascuna qualifica di mestiere.

Per la carriera ausiliaria e per il ruolo degli operai comuni i concorsi speciali di cui al presente articolo possono essere indetti anche per soli titoli.

Per la partecipazione ai concorsi speciali pubblici di cui al presente articolo è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

per la carriera direttiva, laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in scienze statistiche ed attuariali o demografiche o in scienze economiche e commerciali o altre lauree a quest'ultima equiparata;

per la carriera di concetto, diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

per la carriera esecutiva, diploma di istruzione secondaria di primo grado;

per la carriera ausiliaria e per i ruoli del personale operaio, diploma di licenza elementare; gli aspiranti alla nomina ad operaio specializzato devono inoltre possedere gli altri titoli di istruzione o professionali che siano eventualmente stabiliti nel bando di concorso in relazione a speciali qualifiche di mestiere od all'esercizio di particolari mansioni.

Art. 8.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi speciali previsti dagli articoli precedenti sono composte:

per i concorsi alla carriera direttiva, da un magistrato amministrativo con qualifica di consigliere di Stato o equiparata e, per gli altri concorsi, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di presidente;

da due funzionari della carriera direttiva dei ruoli del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata, membri.

Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici previste dal presente articolo sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dei ruoli del Ministero delle finanze con qualifica di consigliere o equiparata.

Per i concorsi di cui al punto 2) del primo comma dell'art. 7, le commissioni esaminatrici sono integrate con un membro esperto in elaborazione elettronica dei dati o in scienza dell'informazione o in psicologia applicata, anche estraneo all'amministrazione; analoga integrazione viene operata per i concorsi di cui al secondo comma dell'art. 5.

Art. 9.

I concorsi speciali riservati di cui all'art. 4 ed i concorsi di cui all'art. 7 del presente decreto sono indetti, anche in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con l'occorrente gradualità temporale collegata con l'attuazione del programma di realizzazione dei centri di servizio e tenuto conto dei contingenti numerici risultanti dal decreto ministeriale indicato nel precedente art. 3, su base nazionale con ripartizione regionale dei posti per la carriera direttiva e su base regionale per le altre carriere; questi ultimi possono essere espletati anche in città sita in regione diversa da quella per cui il concorso è indetto.

Possono essere indetti concorsi unici per ruoli diversi della stessa carriera, nonché per i ruoli della carriera ausiliaria e per il ruolo degli operai comuni; in tal caso l'assegnazione al ruolo viene disposta dall'amministrazione sulla base delle preferenze indicate dai candidati in relazione all'ordine delle rispettive graduatorie.

I vincitori dei concorsi speciali pubblici per la carriera direttiva sono destinati per almeno cinque anni ad uffici periferici dall'Amministrazione finanziaria, tra essi compresi i centri di servizio, nell'ambito della regione per la quale il concorso è indetto.

Salvo quanto disposto nel precedente comma, coloro che sono nominati in esito ai concorsi speciali di cui al presente decreto restano assegnati ai centri di servizio di destinazione per almeno cinque anni; peraltro, anche nel corso del quinquennio, essi potranno essere trasferiti per esigenze di servizio ad altro ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria sito nella stessa regione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi per l'assunzione del personale di meccanografia da destinare ai centri di servizio.

Art. 10.

Il personale addetto ai centri di servizio è tenuto ad avvalersi, nell'espletamento dei propri compiti di istituto, delle apparecchiature elettroniche in dotazione dei centri stessi.

Anche in relazione a quanto disposto dal comma precedente, i vincitori dei concorsi per l'assunzione di personale da destinare ai centri di servizio sono tenuti a frequentare un corso di formazione o di aggiornamento professionale; l'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

I corsi previsti dal comma precedente sono svolti secondo criteri e modalità stabiliti con decreto ministeriale.

Art. 11.

Per le modalità relative allo svolgimento dei concorsi speciali di cui al n. 2) del precedente art. 7 si applicano le disposizioni degli articoli 6 e seguenti della legge 4 agosto 1975, n. 397, e, per quanto non derogate, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il Ministro delle finanze può affidare, in attuazione del penultimo ed ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ad una società a prevalente partecipazione statale anche indiretta l'incarico dell'esecuzione di quanto previsto al comma precedente relativamente all'acquisizione dei servizi specialistici e di automazione connessi con l'espletamento dei concorsi speciali.

In ogni caso, la stampa dei questionari e le operazioni elettroniche relative alla valutazione degli elaborati devono essere effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice con l'ausilio della guardia di finanza.

In attesa della disciplina organica preannunciata dall'art. 7, comma secondo, della legge 1° luglio 1980, n. 312, ed in ogni caso almeno per l'assunzione del personale da destinare ai centri di servizio di Roma e di Milano, i concorsi per la copertura dei posti recati in aumento dal presente decreto, nonché quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 9 sono indetti ed espletati a cura del Ministero delle finanze anche in deroga a quanto stabilito dal predetto art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e conseguente riduzione dello stanziamento del cap. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1980 e dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione degli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI — REVIGLIO — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1980
Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1980, n. 703.

Prelevamento di L. 672.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 23 della legge 30 aprile 1980, n. 149, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-82;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 672.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 4402. — Spese di rappresentanza L. 10.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 5308. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . L. 300.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1115. — Spese di cerimoniale, ecc. . . . . L. 150.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. 5202. — Indennità, ecc. per missioni all'estero . . . . L. 20.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1006. — Indennità, ecc. per missioni all'estero . . . . L. 15.000.000

Cap. 1021. — Indennità, ecc. per missioni all'estero . . . . » 40.000.000

Ministero della sanità:

Cap. 1097. — Fitto di locali, ecc. . L. 100.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. . . . . L. 15.000.000

Cap. 1005. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. 1006. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. 1020. — Indennità, ecc. per missioni all'estero . . . . L. 3.000.000
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza, ecc. . . . . » 10.000.000

L. 672.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1980

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1980
Atti di Governo, registro n. 30, *foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1980, n. **704**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata « Missionaria Giovanna d'Arco », in Milano.

N. 704. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione denominata « Missionaria Giovanna d'Arco », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1980
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 246

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1980, n. **705**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Battista e di S. Nicola, in Rofrano.

N. 705. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vallo della Lucania 12 maggio 1978, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giovanni Battista e di S. Nicola, entrambe in Rofrano (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1980
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 247

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1980, n. **706**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga della unione delle parrocchie di S. Giacomo e di S. Lorenzo martire, in Montese.

N. 706. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena 22 giugno 1978, relativo alla proroga, a tempo indeterminato, dell'unione *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giacomo, in frazione S. Giacomo Maggiore del comune di Montese (Modena), e di S. Lorenzo martire, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1980
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 248

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Valore e caratteristiche di due francobolli ordinari, aventi come tematica « il Lavoro italiano nel mondo ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « il Lavoro italiano nel mondo »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1493 del 4 giugno 1980;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nel valore unico da L. 220, due francobolli ordinari, appartenenti alla serie avente come tematica « il Lavoro italiano nel mondo ».

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 50,8 × 30; formato stampa: mm 46,8 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: quadricromia; foglio: venti esemplari per ogni soggetto; il foglio è completato da venti rettangoli dentellati, con formato carta di mm 25,4 × 30, riproducenti una composizione ispirata all'arte egizia e la leggenda « RECUPERO DEI TEMPLI DI PHILAE IN EGITTO ».

Le vignette riproducono, ciascuna, un particolare dei templi di Philae, sezionati e ricostruiti al di sopra del livello del bacino della diga di Assuan, per opera di ditte italiane.

Comuni ai due francobolli sono le leggende « LAVORO ITALIANO NEL MONDO », « ITALIA » e l'indicazione del valore « 220 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1980
Registro n. 26 *Poste, foglio n.* 312

(9776)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Revoca, su rinuncia, della registrazione della specialità medicinale denominata « Endofollicolina », della ditta Istituto sieroterapico milanese S. Belfanti, in Milano. (Decreto di revoca n. 6245/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 5 aprile 1954, col quale venne registrata al n. 3346/A la categoria per uso veterinario, flacone da 20 cc × mg 25 di sospensione acquosa, della specialità medicinale denominata « Endofollicolina », a nome della ditta Istituto sieroterapico milanese S. Belfanti, con sede in Milano, via Darwin n. 20/22, codice fiscale 00825190150, preparata presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la dichiarazione in data 22 agosto 1978, con la quale la ditta interessata ha rinunciato alla registrazione suddetta;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione, in seguito a rinuncia, della categoria per uso veterinario, flacone da 20 cc × 25 mg di sospensione acquosa della specialità medicinale denominata « Endofollicolina », registrata al n. 3346/A in data 5 aprile 1954 a nome della ditta Istituto sieroterapico milanese S. Belfanti, con sede in Milano, via Darwin numero 20/22, codice fiscale 00825190150.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei farmacisti e dei veterinari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(9861)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lactobyl » 50 compresse, della ditta Roussel Maestretti S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6246/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 18 dicembre 1958 e 22 agosto 1959, con i quali venne registrata al n. 14664 la specialità medicinale denominata « Lactobyl » 50 compresse a nome della ditta Laboratori farmaceutici Maestretti ora Roussel Maestretti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso n. 18 codice fiscale 00738420157, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, come contestato alla ditta succitata in data 23 dicembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni e la richiesta di modifica di composizione presentate dalla ditta interessata;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979 ha espresso parere favorevole alla revoca della registrazione del prodotto di cui trattasi e non favorevole alla modifica di composizione non ritenendo accettabile la richiesta così come formulata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lactobyl » 50 compresse, registrata al n. 14664 in data 18 dicembre 1958 e 22 agosto 1959 a nome della ditta Roussel Maestretti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso n. 18, codice fiscale 00738420157.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(9430)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1980.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1980 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Asti;

Visto il telex prot. n. 5468 del 23 luglio 1980, con il quale il dott. Pasquale Pellegrino, direttore dell'ufficio provinciale per il collocamento di Asti, fa presente la necessità di essere nominato presidente della citata commissione, in sostituzione del dott. Pio Filippo Becchino;

Decreta:

Il dott. Pasquale Pellegrino è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Asti, in sostituzione del dott. Pio Filippo Becchino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9892)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1980.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali dei trafori ad ampliare il magazzino generale esercitato in Vercelli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1977, con il quale la S.p.a. Magazzini generali dei trafori, con sede in Milano, via Mascheroni n. 15, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Vercelli, via Padre Baranzato n. 1, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere nei locali individuati nelle planimetrie agli atti con le lettere A-C-D-F;

Vista l'istanza in data 26 luglio 1978, con la quale la predetta società ha chiesto che l'autorizzazione attribuita con il decreto ministeriale 29 settembre 1977 sia estesa anche ai locali B-E-G del complesso sito in Vercelli, via Padre Baranzato n. 1;

Vista la deliberazione n. 700 del 7 settembre 1978, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali dei trafori, con sede in Milano, via Mascheroni n. 15, è autorizzata ad esercitare in regime di magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere i locali B-E-G del complesso sito in Vercelli, via Padre Baranzato n. 1.

Tali locali risultano comunque meglio individuati e descritti nei disegni planimetrici e nella relazione tecnica agli atti.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo si applicano il regolamento e le tariffe in vigore per il magazzino generale.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 40.000.000 (lire quarantamilioni), salve successive determinazioni.

Art. 4.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(9820)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mayellaro arredamenti, in Modugno.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Mayellaro arredamenti di Modugno (Bari);

Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1980, 29 gennaio 1980 e 20 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 5 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mayellaro arredamenti di Modugno (Bari) è prolungata al 5 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9891)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Autorizzazione alla S.a.s. General-Vini-Occhetti-Export ad istituire ed esercitare in Asti un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 15 ottobre 1973, con la quale la S.a.s. General-Vini-Occhetti-Export, con sede in Torino, via Principe Amedeo n. 12, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Asti, corso Ivrea n. 4, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le deliberazioni n. 118 del 22 aprile 1974 e n. 380 del 28 novembre 1977, con le quali, rispettivamente, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed ha approvato il regolamento e le tariffe da applicare nell'istituendo magazzino generale;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

La S.a.s. General-Vini-Occhetti-Export con sede in Torino, via Principe Amedeo n. 12, è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere nel complesso sito in Asti, corso Ivrea, n. 4.

I locali del predetto complesso, da utilizzare in regime di magazzino generale, risultano così ripartiti:

magazzini a chiusura ufficiale, di mq 794 circa, e magazzino per merci estere, di mq 561 circa, siti al piano terreno del fabbricato II;

magazzini per merci nazionali e nazionalizzate, per una superficie complessiva di mq 4250 circa, siti al primo piano del fabbricato II, e al piano terreno dei fabbricati V e VII.

I predetti impianti e le relative destinazioni, risultano comunque meglio individuati e descritti nei disegni planimetrici e nella relazione tecnica agli atti.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano il regolamento e le tariffe approvati dalla camera di commercio di Asti con deliberazione n. 380 del 28 novembre 1977.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la S.a.s. General-Vini-Occhetti-Export è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 50.000.000 (lire cinquantamilioni).

Art. 4.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(9819)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo addetti ai servizi ausiliari marittimi, portuali e terrestri all'interno e all'esterno della Raffineria Mediterranea.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1978, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980 con la quale è stata accertata nell'area del comune di Milazzo la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti all'interno ed all'esterno della Raffineria Mediterranea addetti ai servizi ausiliari marittimi, portuali e terrestri, sospesi dal 4 febbraio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1980 e 10 luglio 1980 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattassi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo addetti ai servizi ausiliari marittimi, portuali e terrestri all'interno e all'esterno della Raffineria Mediterranea, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 24 aprile 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9889)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Riconoscimento degli esperti autorizzati a rilasciare certificazioni relative ai controlli degli autoveicoli a temperatura controllata per i trasporti internazionali previsti dall'accordo A.T.P.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente la ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 ed appresso denominato accordo A.T.P.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, concernente il regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264;

Visto il decreto ministeriale 149CI/29 dell'8 febbraio 1980, con il quale viene nominata la commissione per l'autorizzazione delle stazioni di controllo ed il riconoscimento degli esperti A.T.P.;

Viste le domande presentate da:

1) Franchin Franco, via Postumia, 41/B, Treviso, nato a Treviso il 6 agosto 1931;

2) Gabba Daniele, via Solferino, 22, Casale Monferrato (Alessandria), nato a Casale Monferrato il 13 agosto 1949;

3) Barbano Sergio, viale Cavalli d'Olivola, 10, Casale Monferrato (Alessandria), nato a Casale Monferrato il 20 febbraio 1933;

4) Gallingani Sergio, via Emilia all'Angelo, 35, Reggio Emilia, nato a Reggio Emilia il 17 marzo 1928;

5) Mainini Giorgio, via Fratelli Cervi, 83/1, Reggio Emilia, nato a Reggio Emilia il 2 settembre 1949;

Visto il parere favorevole espresso dalla succitata commissione nella riunione del 23 settembre 1980 a seguito dell'esame della documentazione tecnica allegata alle domande;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati esperti autorizzati a rilasciare dichiarazioni di idoneità, corredate dalle certificazioni relative ai controlli indicati ai paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1 appendice 2 dell'accordo A.T.P., per la conseguente proroga di validità, da parte del Ministero dei trasporti, per un periodo di tre anni dell'attestato di conformità per i mezzi speciali già in servizio, le seguenti persone fisiche:

1) Franchin Franco, via Postumia, 41/B, Treviso, nato a Treviso il 6 agosto 1931;

2) Gabba Daniele, via Solferino, 22, Casale Monferrato (Alessandria), nato a Casale Monferrato il 13 agosto 1949;

3) Barbano Sergio, via Cavalli d'Olivola, 10, Casale Monferrato (Alessandria), nato a Casale Monferrato il 20 febbraio 1933;

4) Gallingani Sergio, via Emilia all'Angelo, 35, Reggio Emilia, nato a Reggio Emilia il 17 marzo 1928;

5) Mainini Giorgio, via Fratelli Cervi, 83/1, Reggio Emilia, nato a Reggio Emilia il 2 settembre 1949.

Art. 2.

Gli esperti nominati sono sottoposti al controllo della Direzione generale della motorizzazione civile e tenuti a rispettare le prescrizioni tecniche e procedurali impartite ed a consentire le ispezioni dei funzionari della direzione suddetta.

Art. 3.

La nomina è revocabile in qualsiasi momento qualora vengano accertate irregolarità connesse con quanto prescritto ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: FORMICA

(9933)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Speci, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Speci di Pomezia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Speci di Pomezia è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 ottobre 1979 al 22 aprile 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9885)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lucienne, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Lucienne di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la Regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lucienne di Napoli è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 febbraio 1980 al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9887)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, in liquidazione, con sede in Genova e stabilimenti a Genova-Fegino e Carasco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti a Genova-Fegino e Carasco (Genova);

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1979, 10 agosto 1979, 5 gennaio 1980, 5 maggio 1980 e 23 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 gennaio 1979 al 13 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti a Genova-Fegino e Carasco (Genova) è prolungata al 12 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9890)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.a.s. Salvatore Vanacore, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta S.a.s. Salvatore Vanacore, stabilimento di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 aprile 1980 al 12 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.a.s. Salvatore Vanacore, stabilimento di Napoli, è prolungata all'11 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9888)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Speci, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Speci di Pomezia;

Visto il decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 ottobre 1979 al 22 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Speci di Pomezia è prolungata al 20 luglio 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9886)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Aumento delle tariffe relative alle operazioni di facchinaggio del grano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio e successiva modificazione e integrazione;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1976 sulla disciplina di facchinaggio del grano, scaduto il 31 maggio 1979;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1980, concernente la proroga del decreto del 27 maggio 1976, fino al 31 maggio 1979, nonché l'aggiornamento delle tariffe di facchinaggio del grano;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1980, con cui il decreto ministeriale 29 maggio 1976 è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1980;

Considerato che nei semestri giugno-novembre 1979 e dicembre 1979-maggio 1980 il costo della vita, sulla base delle rilevazioni ISTAT, risulta aumentato rispettivamente dell'8,2 e dell'8,7 per cento e che pertanto si è verificata la condizione prevista dall'art. 9 del citato decreto ministeriale 29 maggio 1976;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione delle tariffe relative alle operazioni di facchinaggio del grano di cui al decreto ministeriale 27 giugno 1980;

Sentito il parere della commissione centrale ai sensi dell'art. 4, lettera *b*), della citata legge n. 407;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del 1° dicembre 1979 le tariffe di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 29 maggio 1976 sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano sono aumentate del 6,97 per cento.

Per effetto di tale aumento le tariffe di cui al decreto ministeriale 27 giugno 1980 risultano pertanto modificate nel modo seguente:

a) *Entrata nei magazzini*:

1) scarico da veicoli, pesatura e vuotatura e accatastamento L. 99,54
2) scarico da veicoli, vuotatura o accatastamento » 80,76

b) *Uscita dai magazzini*:

1) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, pesatura egalizzazione, legatura e carico su veicolo L. 163,62
2) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, legatura e carico su veicolo » 145,13
3) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo » 124,15
4) disaccatastamento, pesatura e carico su veicoli » 118,10
5) insaccatura, legatura e carico su veicolo » 105,93
6) disaccatastamento e carico su veicolo » 99,33
7) solo carico su veicolo » 74,64

c) *Lavori in campagna*:

1) insacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico L. 192,52
2) insacco, egalizzazione, legatura e carico » 165,01
3) pesatura e carico » 125,13
4) carico e scarico » 96,26
5) stivaggio e disistivaggio » 88,50

d) *Operazioni negli scali ferroviari*:

1) disistivaggio o trasbordo da carro ferroviario a veicolo sottocarico:
senza pesatura L. 77,07
con pesatura » 95,74

2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sottocarico e stivaggio:
senza pesatura » 77,07
con pesatura » 95,74

3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sottocarico con vuotatura e assestamento:
senza pesatura » 87,10
con pesatura » 105,87

e) *Operazioni alle fosse*:

1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura . . . . L. 80,14

2) come sopra senza pesatura . . . . » 61,18

3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico su veicoli . . . » 216,83

4) come sopra senza pesatura . . . . » 191,74

5) sola elevazione a ciglio fossa . . . . » 146,55

f) *Operazioni varie*:

1) travasatura da sacco a sacco . . . . L. 63,07

2) paleggiatura o trapalatura a mano . . » 42,88

3) vuotatura a mano residuo celle aperte (magazzini piani) . . . . » 42,88

4) vuotatura a mano residuo celle aperte (magazzini verticali) . . . . » 96,26

5) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento e vuotatura . . » 37,11

6) stivaggio e disistivaggio su automezzi o su veicoli ippotrainati . . . . » 28,86

7) accatastamento o disaccatastamento » 24,94

g) *Maggiorazioni varie*:

1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura o per disaccatastamento ad altezza da m 2,20 a m 3 . . . . L. 24,83

2) come sopra per altezze superiori a m 3 fino a m 6 . . . . » 35,36

3) come sopra per altezze superiori a m 6 . . . . » 40,86

4) maggiorazioni per percorsi da m 15 a m 30 . . . . » 10,59

5) come sopra oltre m 30 e per ogni 15 metri . . . . » 21,47

6) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto . . . . » 6,21

h) *Immissione del grano nei magazzini*: da veicolo ribaltabile; da veicolo ribaltabile con bocchette di scarico; da veicolo con cassone fisso senza bocchette:

1) in tramoggia dotati di impianti fissi intendendosi per tali, oltre a quelli solitamente usati nei silos, quelli che non richiedono lo spostamento manuale della coclea e/o della linea di trasporto . . . . L. 36,28

2) in tramoggia dotata di impianti mobili » 81,66

i) *Immissione del grano nei magazzini*:

1) da vagone cisterna o con bocchette L. 72,58

2) da vagone normale con paratorie . . » 145,19

l) *Uscita del grano alla rinfusa con impianto mobile a veicolo* . . . . L. 90,76

Operazioni alle fosse:

a) Entrata:

1) scarico da veicolo attrezzato con bocchette di scarico, con immissione nella fossa o da veicolo con cassone ribaltabile con immissione nella fossa a mezzo pala o rastrello . . . . L. 85,25

2) scarico da veicolo attrezzato con pompe di aspirazione con immissione diretta nella fossa . . . . L. 45,37

b) Uscita:

1) uscita grano da fossa a mezzo tubi di aspirazione e carico su veicolo con vuotatura fossa . . . . L. 145,19

2) carico grano su veicolo attrezzato di tubi che aspirano direttamente dalla fossa » 72,58

Art. 2.

A partire dalla data del 1° giugno 1980 le tariffe di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 29 maggio 1976 sono ulteriormente aumentate del 7,395 per cento.

Per effetto di tale aumento le tariffe di cui all'art. 1 del presente decreto risultano pertanto modificate nel modo seguente:

a) *Entrata nei magazzini*:

1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento . . . . L. 104,89

2) scarico da veicoli, vuotatura o accatastamento . . . . » 85,11

b) *Uscita dai magazzini*:

1) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico sui veicolo . . . . L. 172,42

2) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, legatura e carico su veicolo . . » 152,93

3) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo . . . . » 130,83

4) disaccatastamento, pesatura e carico su veicoli . . . . » 124,45

5) insaccatura, legatura e carico su veicolo . . . . » 111,63

6) disaccatastamento e carico su veicolo » 104,67

7) solo carico su veicolo . . . . . . » 78,66

c) *Lavori in campagna*:

1) insacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico . . . . L. 202,87

2) insacco, egalizzazione, legatura e carico . . . . » 173,89

3) pesatura e carico . . . . » 131,86

4) carico e scarico . . . . » 101,44

5) stivaggio e disistivaggio . . . . . » 90,57

d) *Operazioni negli scali ferroviari*:

1) disistivaggio o trasbordo da carro ferroviario a veicolo sottocarico:

senza pesatura . . . . L. 81,21

con pesatura . . . . » 100,89

2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sottocarico e stivaggio:

senza pesatura . . . . » 81,21

con pesatura . . . . » 100,89

3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sottocarico con vuotatura e assestamento:

senza pesatura . . . . » 91,78

con pesatura . . . . » 111,56

e) *Operazioni alle fosse*:

1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura . . . . L. 84,45
2) come sopra senza pesatura . . . . » 64,47
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura e pesatura e carico su veicoli . . » 228,49
4) come sopra senza pesatura . . . . » 202,05
5) sola elevazione a ciglio fossa . . . » 154,43

f) *Operazioni varie*:

1) travasatura da sacco a sacco . . . . L. 66,42
2) paleggiatura o trapalatura a mano . . » 45,19
3) vuotatura a mano residuo celle aperte (magazzini piani) . . . . » 45,19
4) vuotatura a mano residuo celle aperte (magazzini verticali) . . . . » 101,44
5) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento e vuotatura . . » 39,11
6) stivaggio e disistivaggio su automezzi e su veicoli ippotrainati . . . . » 30,42
7) accatastamento e disaccatastamento . » 26,28

g) *Maggiorazioni varie*:

1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura o per disaccatastamento ad altezza da m 2,20 a m 3 . . . . L. 26,17
2) come sopra per altezze superiori a m 3 fino a m 6 . . . . » 37,36
3) come sopra per altezze superiori a m 6 » 43,17
4) maggiorazioni con percorsi da m 15 a m 30 . . . . » 11,19
5) come sopra oltre m 30 e per ogni 15 metri . . . . » 22,69
6) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto . . . . » 6,56

h) *Immissione del grano nei magazzini*: da veicolo ribaltabile; da veicolo ribaltabile con bocchette di scarico; da veicolo con cassone fisso senza bocchette:

1) in tramoggia dotati di impianti fissi intendendosi per tali, oltre a quelli solitamente usati nei silos, quelli che non richiedono lo spostamento manuale della coclea e/o della linea di trasporto . . . . L. 38,23
2) in tramoggia dotata di impianti mobili . . . . » 86,05

i) *Immissione del grano nei magazzini*:

1) da vagone cisterna o con bocchette L. 76,48
2) da vagone normale con paratorie . . » 153,00

l) *Uscita del grano alla rinfusa con impianto mobile a veicolo* . . . . L. 95,64

Operazione alle fosse:

a) Entrata:

1) scarico da veicolo attrezzato con bocchette di scarico, con immissione nella fossa o da veicolo con cassone ribaltabile con immissione nella fossa a mezzo pala o rastrello . . . . L. 89,84
2) scarico da veicolo attrezzato con pompe di aspirazione con immissione diretta nella fossa . . . . » 47,81

b) Uscita:

1) uscita grano da fossa a mezzo tubi di aspirazione e carico su veicolo con vuotatura fossa . . . . L. 153,00
2) carico grano su veicolo attrezzato di tubi che aspirano direttamente nella fossa » 76,48

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9780)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1980.
Conferma del presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto l'art. 3, comma primo e secondo, e l'art. 6, n. 1, del decreto sopramenzionato, concernenti la nomina del presidente dell'Ente medesimo;

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 1976 con il quale il dott. Leandro Tacconi è stato nominato presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio per la durata di un quadriennio;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1980 con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Considerato che, per decorso quadriennio di durata in carica, occorre procedere alla nomina del presidente dell'Ente medesimo;

Vista la deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta di insediamento del 1° settembre 1980, ha provveduto alla proposta di una terna di nomi per la nomina del presidente dell'Ente;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il parere favorevole alla conferma nella nomina del dott. Leandro Tacconi, espresso dalle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

Il dott. Leandro Tacconi è nominato presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9912)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Residence Rico », in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1980 sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Residence Rico », in Roma, costituita in data 24 giugno 1975 per atto a rogito del notaio dott. avv. Remigio Fiumara, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di sei mesi il dott. prof. Luigi Di Clemente.

(9521)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « S. Giorgio » di Siliqua in contenitori a base di cloruro di polivinile.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1980, n. 2067, la S.p.a. Sarda acque minerali, in Cagliari, piazza Costituzione n. 2, è stata autorizzata alla vendita, fino al 31 ottobre 1980, dell'acqua minerale naturale « S. Giorgio » di Siliqua (Cagliari), di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1978, n. 1923, in contenitori a base di cloruro di polivinile Solvic Benvic PEB 615 BIO, della capacità di 1500 ml.

(9822)

Trasferimento dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « San Moderanno » di Berceto

Con decreto 18 agosto 1980, n. 2065, l'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « San Moderanno » di Berceto (Parma), di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1978, n. 1709, è stata trasferita da Igino Marcheselli e Giovanni Brusini alla S.r.l. Fonte San Moderanno, in Berceto, via Nazionale, 33.

(9823)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Pejo Fonte alpina » di Pejo

Con decreto 17 luglio 1980, n. 2056, la S.p.a. Idropejo, in Pejo (Trento), è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale denominata « Pejo Fonte alpina » di cui al decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1703. Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(9824)

Autorizzazione a contrassegnare con bollini i recipienti dell'acqua minerale « Canay » di Murialdo e modificazione alle relative etichette.

Con decreto 18 agosto 1980, n. 2066, la S.a.s. Canay di Mazza Amedeo e C., in Millesimo (Savona), piazza Ferrari n. 4, è stata autorizzata a contrassegnare con bollini i recipienti dell'acqua minerale denominata « Canay », di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1980, n. 2034, e a modificare le dimensioni delle etichette della stessa acqua minerale.

Al decreto sono allegati gli esemplari dei bollini e delle nuove etichette.

(9825)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Sandalia - S'Acqua Cotta » di Villasor

Con decreto ministeriale 13 agosto 1980, n. 2062, la S.p.a. Idroterme di Villasor, in Cagliari, piazza Deffenu, 9, è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale « Sandalia - S'Acqua Cotta » di Villasor (Cagliari) di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1746, i risultati delle analisi chimica e batteriologica, aggiornate secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9826)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Sorgente Linda » di Salò

Con decreto 18 agosto 1980, n. 2064, la S.n.c. Fonte Tavina, in Salò (Brescia), è stata autorizzata all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale denominata « Sorgente Linda » sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionata di gas acido carbonico.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente utilizzato per le acque minerali, della capacità minima di 460 e 920 ml.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(9827)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Acquabaida » di Palermo

Con decreto 13 agosto 1980, n. 2061, la S.r.l. San Giovanni di Baida, in Palermo, via Falconara, 38 *b/c*, è stata autorizzata all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale denominata « Acquabaida » sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di anidride carbonica.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro, del tipo comunemente utilizzato per le acque minerali, dal contenuto minimo di 900, 445 e 230 ml, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(9828)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Malalbergo

Con decreto 5 agosto 1980, n. 71102, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, un terreno di are 0,82 riportato in catasto del comune di Malalbergo (Bologna) al foglio 8, mappale 41.

(9733)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'ANAS di un reliquato stradale in comune di Montemiletto

Con decreto amministrativo 21 luglio 1980, n. 2078, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del reliquato di mq 90 sito al km 293 + 100 della strada statale n. 7 « Via Appia » in località Canale, territorio del comune di Montemiletto, ed identificato al foglio 8, particelle 443 e 444 del nuovo catasto terreni di Avellino.

(9732)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del tesoro di Savona

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Carlo Franchi, con decreto ministeriale 8 settembre 1980, è stato revocato, con effetto dall'8 maggio 1980, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Savona, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 23 agosto 1949.

(9631)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi del 29 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	895,95	895,95	895,90	895,95	896 —	895,90	896,05	895,95	895,95	—
Dollaro canadese	762,70	762,70	762,75	762,70	761,50	762,65	762,75	762,70	762,70	—
Marco germanico	473,23	473,23	472,95	473,23	473,25	473,20	473,20	473,23	473,23	—
Fiorino olandese	437,62	437,62	437,10	437,62	437 —	437,60	437,30	437,62	437,62	—
Franco belga	29,553	29,553	29,52	29,553	29,60	29,50	29,55	29,553	29,553	—
Franco francese	205,55	205,55	205,62	205,55	205,25	205,50	205,60	205,55	205,55	—
Lira sterlina	2187,30	2187,30	2188 —	2187,30	2178 —	2187,25	2188,15	2187,30	2187,30	—
Lira irlandese	1785 —	1785 —	1781 —	1785 —	1782 —	—	1784 —	1785 —	1785 —	—
Corona danese	153,99	153,99	153,85	153,99	153,75	153,95	154,05	153,99	153,99	—
Corona norvegese	180,86	180,86	180,80	180,86	180,60	180,85	181 —	180,86	180,86	—
Corona svedese	210,95	210,95	211 —	210,95	210,30	210,90	210,95	210,95	210,95	—
Franco svizzero	525,90	525,90	525,62	525,90	524 —	525,55	527 —	525,90	525,90	—
Scellino austriaco	66,873	66,873	66,85	66,873	66,75	66,85	66,95	66,873	66,873	—
Escudo portoghese	17,20	17,20	17,49	17,20	17,50	17,15	17,40	17,20	17,20	—
Peseta spagnola	11,933	11,933	11,94	11,933	11,90	11,90	11,93	11,933	11,933	—
Yen giapponese	4,249	4,249	4,2550	4,249	4,20	4,20	4,25	4,249	4,249	—

Media dei titoli del 29 ottobre 1980

Titolo				Media
Rendita 5% 1935				61 —
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82				90,400
» 5,50%	»	»	1968-83	85,400
» 5,50%	»	»	1969-84	82,225
» 6%	»	»	1970-85	79,475
» 6%	»	»	1971-86	76,700
» 6%	»	»	1972-87	73,250
» 9%	»	»	1975-90	75,550
» 9%	»	»	1976-91	77,100
» 10%	»	»	1977-92	83 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				82,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80				99,750
»	»	»	» 1- 3-1979/81	99,450
»	»	»	» 1- 7-1979/81	99,100
»	»	»	» 1-10-1979/81	99,200
»	»	»	» 1-12-1979/81	98,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82				97,600
»	»	»	» 1- 7-1979/82	97 —
»	»	»	» 1-10-1979/82	97,450
»	»	»	» 1- 1-1980/82	97,700
»	»	»	» 1- 3-1980/82	98,150
»	»	»	» 1- 5-1980/82	98,050
»	»	»	» 1- 1-1980/83	97,300
Buoni Tesoro Pol.	10%	1- 1-1981		98,850
» » Nov.	5,50%	1- 4-1982		87,300
» » Pol.	12%	1- 1-1982		95,575
» » »	12%	1- 4-1982		94,875
» » »	12%	1-10-1983		91,775
» » »	12%	1- 1-1984		91,475
» » »	12%	1- 4-1984		91,950
» » »	12%	1-10-1984		91,875
» » Nov.	12%	1-10-1987		89,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	896 —
Dollaro canadese	762,725
Marco germanico	473,215
Fiorino olandese	437,46
Franco belga	29,551
Franco francese	205,575
Lira sterlina	2187,725
Lira irlandese	1784,50
Corona danese	154,02
Corona norvegese	180,93
Corona svedese	210,95
Franco svizzero	526,45
Scellino austriaco	66,911
Escudo portoghese	17,30
Peseta spagnola	11,931
Yen giapponese	4,249

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi del 30 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	893,05	893,05	892,90	893,05	893 —	893,05	892,95	893,05	893,05	893,05
Dollaro canadese	759,95	759,95	760 —	759,95	759,76	759,90	759,40	759,95	759,95	759,95
Marco germanico	473,30	473,30	473,15	473,30	473,45	473,25	473,21	473,30	473,30	473,30
Fiorino olandese	437,62	437,62	437,90	437,62	437,61	437,60	437,45	437,62	437,62	437,60
Franco belga	29,545	29,545	29,56	29,545	29,54	28,55	29,536	29,545	29,545	29,50
Franco francese	205,28	205,28	205,20	205,28	205,45	205,25	205,32	205,28	205,28	205,25
Lira sterlina	2178,60	2178,60	2184 —	2178,60	2181,86	2178,55	2178 —	2178,60	2178,60	2178,60
Lira irlandese	1775 —	1775 —	1778 —	1775 —	1775,73	—	1780 —	1775 —	1775 —	—
Corona danese	153,53	153,53	153,70	153,53	153,68	153,50	153,56	153,53	153,53	153,50
Corona norvegese	180,56	180,56	180,95	180,56	180,71	180,55	180,57	180,56	180,56	180,55
Corona svedese	210,51	210,51	210,60	210,51	210,54	210,50	210,55	210,51	210,51	210,50
Franco svizzero	525,13	525,13	526 —	525,13	525,97	525,10	525,10	525,13	525,13	525,10
Scellino austriaco	66,83	66,83	66,95	66,83	66,91	66,80	66,84	66,83	66,83	66,80
Escudo portoghese	17,45	17,45	17,49	17,45	17,46	17,40	17,45	17,45	17,45	17,40
Peseta spagnola	11,918	11,918	11,39	11,918	11,90	11,90	11,928	11,918	11,918	11,90
Yen giapponese	4,265	4,265	4,29	4,265	4,342	4,25	4,263	4,265	4,265	4,25

Media dei titoli del 30 ottobre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,400
» 5,50 % » » 1968-83	85,400
» 5,50 % » » 1969-84	82,225
» 6 % » » 1970-85	79,475
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,250
» 9 % » » 1975-90	75,550
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	83 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,800
» » » » 1- 3-1979/81	99,600
» » » » 1- 7-1979/81	99,200
» » » » 1-10-1979/81	99,200
» » » » 1-12-1979/81	98,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82	97,600
» » » » 1- 7-1979/82	97,100
» » » » 1-10-1979/82	97,450
» » » » 1- 1-1980/82	98 —
» » » » 1- 3-1980/82	97,500
» » » » 1- 5-1980/82	97,250
» » » » 1- 1-1980/83	98,100
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,900
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,525
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,500
» » » 12 % 1- 4-1982	95,050
» » » 12 % 1-10-1983	91,700
» » » 12 % 1- 1-1984	91,450
» » » 12 % 1- 4-1984	91,775
» » » 12 % 1-10-1984	91,875
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 ottobre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	893 —
Dollaro canadese	759,675
Marco germanico	473,255
Fiorino olandese	437,535
Franco belga	29,54
Franco francese	205,30
Lira sterlina	2178,30
Lira irlandese	1777,50
Corona danese	153,545
Corona norvegese	180,565
Corona svedese	210,53
Franco svizzero	525,115
Scellino austriaco	66,835
Escudo portoghese	17,45
Peseta spagnola	11,923
Yen giapponese	4,264

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro nel mese di settembre 1980

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1980 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 1980			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1979			98.329		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	52.586.079			
	residui	5.931.921			
	Totale		58.518.000		
Accensione di prestiti	competenza	9.555.279			
	residui	—			
	Totale		9.555.279		
Spese correnti	competenza			54.412.942	
	residui			10.424.286	
	Totale				64.837.228
Spese in conto capitale	competenza			9.803.016	
	residui			3.125.843	
	Totale				12.928.859
Rimborso di prestiti	competenza			9.339.902	
	residui			1.729.148	
	Totale				11.069.050
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		119.320.585		94.034.163	
Conti correnti		209.325.226		200.598.798	
Incassi da regolare		47.021.290		46.867.478	
Altre gestioni		62.390.169		65.116.517	
	Totale		438.057.270		406.616.956
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		457.632		841.581	
Pagamenti da regolare		9.076.564		11.043.120	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		10.191.080		10.397.824	
Altri crediti		134.116.835		142.256.023	
	Totale		153.842.111		164.538.548
	Totale complessivo		660.070.989		659.990.641
Fondo di cassa al 30 settembre 1980			—		80.348
	Totale a pareggio		660.070.989		660.070.989

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 30 SETTEMBRE 1980 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		80.348	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	384.336		
Pagamenti da regolare	7.772.539		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	9.937.845		
Altri crediti	37.914.705		
Totale crediti		56.009.425	
In complesso			56.089.773
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	94.838.828		
Conti correnti	33.732.888		
Incassi da regolare	2.412.977		
Altre gestioni	11.010.003		
Totale debiti			141.994.696
Situazione del Tesoro (passività)			85.904.923

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 settembre 1980: 693.599 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(9944)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 30 settembre 1980

ATTIVO

Voce		Parziale	Totale
Oro	L.		24.408.376.464.820
Fecom per Crediti in oro	»		8.412.801.664.253
Cassa	»		520.292.504.025
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	94.529.971.607	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			94.529.971.607
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	1.221.514.474.857	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	315.860.520.250	
— a scadenza fissa	»	—	
			1.537.374.995.107
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta:			
— Riserve in Ecu presso Fecom	L.	9.731.812.395.051	
— Fecom per crediti in dollari	»	1.283.436.262.007	
— Altre attività	»	240.340.495.896	
			11.255.589.152.954
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	13.836.291.731.780	
— conti speciali	»	1.418.068.333.516	
			15.254.360.065.296
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.476.257.080.684
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		11.903.778.423.440
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		68.179.378.238
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		27.975.717.760.017
Certificati di Credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		91.468.660.520
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	1.383.343.951.828	
— altre attività	»	342.456.327.919	
			1.725.800.279.747
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		3.434.709.661.580
Spese dell'esercizio	»		1.971.304.593.885
	L.		110.130.540.656.174
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»		1.083.913.152.440
Depositi:			
— a garanzia	L.	3.886.962.545.919	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	97.603.997.536.730	
			101.490.960.082.649
Depositari di titoli e valori	L.		1.320.922.603.570
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		214.029.488.621.541

PASSIVO

Voce		Parziale	Totale
Circolazione	L.		22.046.086.929.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		151.193.333.628
Depositi in conto corrente liberi	»		211.119.507.138
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.000.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		241.134.310.030
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	33.292.663.149.420	
— altri	»	721.421.109.285	
			34.014.084.258.705
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	525.070.205.100	
— altri	»	46.674.324.531	
			571.744.529.631
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	892.998.128.416	
— altri	»	88.288.325.795	
			981.286.454.211
Passività verso l'estero in valuta - Fecom per debiti in Ecu	L.		9.696.237.926.260
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario	»		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		269.034.757.939
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		9.784.961.071
Fondi diversi accantonati	»		35.005.485.163.535
Partite varie passive	»		4.631.205.740.863
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	132.873.123.129	
Fondo di riserva straordinario	»	142.303.232.485	
			275.476.355.614
Rendite dell'esercizio	L.		2.025.666.428.549
	L.		110.130.540.656.174
Impegni	L.		1.083.913.152.440
Depositanti	»		101.490.960.082.649
Titoli e valori presso terzi	»		1.320.922.603.570
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		214.029.488.621.541

(9945)

Il Governatore: CIAMPI

Il ragioniere generale: GIORGI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a diciannove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazione di Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI TERNI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;
Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;
Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a diciannove posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Terni.
Il 10% di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Terni dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Terni in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Terni, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Terni.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Terni e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Terni, addì 31 agosto 1979

Il direttore provinciale: ALTIERI

Registrata alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1980
Registro n. 20 Poste, foglio n. 344

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Terni

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . . . residente in . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a diciannove posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 31 agosto 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(9712)

Concorso, per titoli, a trentasei posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Forlì.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI FORLÌ

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trentasei posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Forlì.

Il 10% di tali posti, pari a quattro, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Forlì dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Forlì in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. U.L.A./1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Forlì, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatario di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Forlì.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero, dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attività fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso le scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Forlì e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

I vincitori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dall'elenco suddetto.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altra causa, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto, soltanto durante i periodi in cui prestano servizio effettivo, il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Forlì, addì 29 marzo 1980

Il direttore provinciale coordinatore: CAUCEGLIA

Registrata alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1980
Registro n. 3 Poste, foglio n. 324

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Forlì

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . . . residente in . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a trentasei posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 29 marzo 1980, n. 29.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(9711)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Quindici pubblici concorsi compartimentali, per soli esami, a posti di ruolo nel profilo professionale di macchinista (4ª categoria - tecnico).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrorie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige, per la parte istitutiva dei ruoli locali del personale ferroviario, per la provincia di Bolzano;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati da sottoporre all'esame colloquio e che si renderà indispensabile ripartire per sorteggio gli stessi in più successive riunioni delle commissioni esaminatrici e che pertanto si rende necessario stabilire con altro provvedimento il diario e le sedi in cui si svolgerà la prova di esame;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n 141 del 27 giugno 1980;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/41545 del 18 giugno 1980;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 22 del 27 giugno 1980;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti quindici pubblici concorsi compartimentali, per soli esami, a posti di ruolo nel profilo professionale di macchinista (4ª categoria - tecnico) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato come appresso specificato:

compartimento di Torino . .	posti	10
compartimento di Milano .	»	10
compartimento di Verona	»	10
compartimento di Venezia	»	10
compartimento di Trieste	»	10
compartimento di Genova	»	10
compartimento di Bologna .	»	10
compartimento di Firenze	»	10
compartimento di Ancona .	»	10
compartimento di Roma	»	10
compartimento di Napoli .	»	10
compartimento di Bari .	»	10
compartimento di Reggio Calabria	»	10
compartimento di Palermo . .	»	10
compartimento di Cagliari .	»	10

La prova di esame dei citati quindici concorsi, di cui al successivo art. 7, si svolgerà presso ciascuna delle sedi compartimentali sopraindicate, salva la facoltà dell'Azienda di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare ai citati concorsi gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana statale o pareggiata:

A) Diploma di maturità rilasciato da: licei classici, scientifici, artistici, linguistici; istituti magistrali; istituti d'arte applicata; istituti tecnici: commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, aeronautici, femminili e sezioni di istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo.

B) Diploma di maturità professionale rilasciato da: istituti professionali — statali o pareggiati — per le specializzazioni previste dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successivo aggiornamento stabilito con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione in data 16 aprile 1975.

C) Diploma di licenza liceale rilasciato ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 102, della Scuola europea.

Non è emessa equipollenza di titoli di studio.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopraindicati.

Art. 3

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita, anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — agli uffici personale dei compartimenti per i quali il candidato intende partecipare entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo racomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato ricevente, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli o le condizioni che legittimano l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

Non saranno ammessi a partecipare i candidati che incorrano in dette irregolarità.

La domanda erroneamente indirizzata alla Direzione generale o a compartimento diverso da quello per il quale si intende partecipare, non sarà accolta.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti.

1) uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a-b-c-e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo profesionale di macchinista.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento ferroviario per il quale si è presentata domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le quindici commissioni esaminatrici.

Ogni commissione è composta da: un presidente scelto fra il personale dell'Azienda con qualifica non inferiore a primo dirigente e da non meno di due commissari scelti fra il personale dell'Azienda con profilo professionale non inferiore ad ispettore principale. E' compito dell'Azienda di nominare anche membri esterni che siano professori di istituti di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con profilo professionale non inferiore a segretario o equiparato.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame - Valutazione esame - Colloquio

Il colloquio verterà sulle materie del seguente programma:

1) *Matematica e fisica.*

Algebra. Geometria. Trigonometria. Analisi matematica: conoscenza degli elementi fondamentali necessari per la trattazione, applicazione e calcoli degli argomenti del programma. Fisica. Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie. Equilibrio delle forze. Baricentro. Macchine semplici. Tipi di moto. Rappresentazioni grafiche. Principi della dinamica. Lavoro. Potenza. Rendimento. Momento di inerzia. Meccanica dei fluidi. Varie forme di energia. Conoscenze sui sistemi di misura: pratico e internazionale (SI).

2) *Elettrotecnica generale.*

Elementi fondamentali di elettrologia. Corrente elettrica e suoi effetti. Leggi sui circuiti elettrici a c.c. Pile ed accumulatori. Magnetismo ed elettromagnetismo. Induzione elettromagnetica. Elettrodinamica. Nozioni sui circuiti in corrente continua e alternata. Concetti generali sulla potenza elettrica.

3) *Tecnologia.*

Resistenza dei materiali e sollecitazioni semplici. Proprietà tecnologiche e meccaniche dei metalli, dei legnami e delle materie plastiche. Materiali conduttori e ferromagnetici. Leghe per resistenze elettriche. Cenni sulle lavorazioni a mano e a macchina, a freddo e a caldo dei metalli. Cenni sui tipi fondamentali delle macchine utensili.

4) *Termodinamica e macchine termiche.*

Calore, trasmissione del calore. Termodinamica dei gas perfetti: leggi fondamentali, cenni sui cicli termici e loro rendimento. Nozioni generali sui motori a combustione interna: conoscenza dei principi di funzionamento dei motori a scoppio e diesel.

Valutazione esame-colloquio.

Per l'esame-colloquio la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci) e saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a 6 punti su 10.

Al termine di ogni seduta dedicata all'esame-colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso all'albo della sede di esame.

Poiché l'esame-colloquio non potrà essere svolto in unico contesto di tempo, è data facoltà alla commissione esaminatrice di distribuire — mediante sorteggio della lettera alfabetica dalla quale iniziare — i candidati da esaminare nelle varie sedute.

Art. 8.

Diario dell'esame-colloquio, comunicazioni e documenti di identità

Per ogni concorso, le date e le sedi in cui avrà luogo l'esame-colloquio, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale di convocazione per essere sottoposti all'esame-colloquio.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie compartimentali

Al fine della formazione delle singole e distinte graduatorie compartimentali di merito i concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le singole distinte graduatorie compartimentali di cui al precedente primo comma verranno compilate sulla base della votazione ottenuta da ciascun candidato nell'esame-colloquio e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione alle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito delle singole e distinte graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) Insigniti di medaglia al valor militare.

2) Mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

3) Orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.

4) Feriti in combattimento.

5) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

6) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

7) Figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

8) Madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro.

9) Coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti.

10) Coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

11) Coniugati con riguardo al numero dei figli.

12) Mutilati ed invalidi civili.

13) Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle quindici graduatorie compartimentali

Ciascuna graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei all'esame-colloquio, dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché degli idonei dopo i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Ciascuna graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in ogni graduatoria compartimentale debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio. Non è ammessa correzione;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio;

statura minima: m 1,55.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari della Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato per il quale hanno concorso, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dai competenti direttori compartimentali.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di macchinista, 4ª categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei e nominati in prova i quali, regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, il competente direttore compartimentale adotterà i relativi provvedimenti di decadenza dall'impiego (articoli 159 e 160 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato), a far tempo dalla decorrenza del provvedimento di nomina in prova.

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina stessa, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio e della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condi-

zione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dai competenti direttori compartimentali.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

I vincitori e gli idonei, comunque assunti in impiego, saranno assegnati ad impianti compresi nella giurisdizione del compartimento per il quale hanno concorso

Non saranno prese in considerazione le domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1980

p. *Il Ministro*: CALDORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1980
Registro n. 4 *Trasporti, foglio n.* 107

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di .

DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

Cognome e nome
Data e luogo di nascita .
Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a dieci posti di macchinista, indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1980, n. 1592, per codesto compartimento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età .
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .
. (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di
(riportare l'esatta denominazione indicata nel titolo di studio) conseguito nell'anno scolastico presso
(indicare l'istituto o la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato, l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accertare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato
. . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Note:

Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

10125 Torino, via Sacchi, 1
20123 Milano, corso Magenta, 24
07100 Verona, lungo Adige Capuleti
30100 Venezia, fondamenta S. Lucia
34132 Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3
16126 Genova; via A. Doria, 5
40123 Bologna, via M. D'Azeglio, 38
50123 Firenze, piazza dell'Unità, 1
60100 Ancona, piazza Cavour, 23
00185 Roma, via Marsala, 53
80100 Napoli, stazione centrale F.S.
70123 Bari, corso Italia, 23
89100 Reggio Calabria, via Cimino, 1
90100 Palermo, via Roma
09100 Cagliari, via Roma, 6

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(9877)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di ragioniere presso la seconda Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie presso la seconda Università degli studi di Roma.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: al rettore della seconda Università di Roma, via Lucullo, 11, 00100 Roma. Gli esami avranno luogo presso l'aula prima della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma I, con inizio alle ore 8 del centottantesimo giorno non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi di Roma.

(9876)

Concorso a cinque posti di segretario presso la seconda Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso la seconda Università di Roma.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo: Al rettore della seconda Università di Roma, via Lucullo, 11, Roma. Gli esami avranno luogo presso l'aula prima della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma I, con inizio il centotrentesimo giorno non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi di Roma.

(9872)

Concorso a diciassette posti di coadiutore presso la seconda Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per esami, a diciassette posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso la seconda Università degli studi di Roma.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo: Al rettore della seconda Università di Roma, via Lucullo, 11, Roma. Gli esami avranno luogo presso l'aula prima della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma I, con inizio alle ore 8 dell'ottantesimo giorno non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi di Roma.

(9905)

Concorso a due posti di operaio di prima categoria presso la seconda Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso la seconda Università degli studi di Roma per la qualifica di conducente di automezzi (autista).

Titolo di studio richiesto: licenza elementare e il possesso della patente di guida di terzo grado (patente *D*).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo: Al rettore della seconda Università di Roma, via Lucullo, 11, Roma. Gli esami avranno luogo presso l'aula prima della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma I, con inizio alle ore 8 del cinquantesimo giorno non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi di Roma.

(9875)

Concorso a cinque posti di operaio di seconda categoria presso la seconda Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti della amministrazione universitaria presso la seconda Università degli studi di Roma per la qualifica di guardiano.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: Al rettore della seconda Università degli studi di Roma, via Lucullo, 11, Roma. Gli esami avranno luogo presso l'aula prima della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma I, con inizio alle ore 8 del cinquantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

(9874)

Concorso a tredici posti di operaio di terza categoria presso la seconda Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, a tredici posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti della amministrazione universitaria presso la seconda Università degli studi di Roma per la qualifica di bracciante agricolo.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: Al rettore della seconda Università di Roma, ufficio del personale, via Lucullo, 11, Roma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

(9873)

Concorso a sei posti di bidello, custode od usciere presso la seconda Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la seconda Università degli studi di Roma per sei posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo: Al rettore della seconda Università degli studi di Roma, via Lucullo, 11, Roma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi di Roma.

(9906)

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per il commercio, alberghieri e femminili.

Le prove scritte dei concorsi a posti di preside negli istituti professionali per l'industria, per il commercio, alberghieri e femminili, indetti con decreto ministeriale 21 gennaio 1979, avranno luogo in Roma nella sede del palazzo dei congressi nei giorni sotto indicati:

giorno 3 aprile 1981, ore 8,30: prova scritta del concorso a centotrentasei posti di preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato;

giorno 4 aprile 1981, ore 8,30: prova scritta del concorso ad ottantacinque posti di preside negli istituti professionali per il commercio;

giorno 6 aprile, ore 8,30: prova scritta del concorso a ventidue posti di preside negli istituti professionali alberghieri;

giorno 7 aprile, ore 8,30: prova scritta del concorso a tredici posti di preside negli istituti professionali femminili.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono ammessi con riserva ai suddetti concorsi e sono, quindi, tenuti a presentarsi a sostenere la prova scritta, senza attendere alcun ulteriore preavviso, pena la perdita del diritto alla prova stessa nella sede, nel giorno e nell'ora sopraindicata muniti di un idoneo documento di identità.

Qualora per improvvisa causa di forza maggiore le prove scritte non potessero aver luogo nei giorni sopraindicati esse saranno rinviate ad altre date che verranno portate a conoscenza dei candidati mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1981.

Il presente comunicato ha valore di notificazione a tutti gli effetti.

(9768)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina e assegnazione alle sedi degli idonei del concorso, per titoli ed esami, a ottanta posti di segretario comunale generale di seconda classe.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale di pari numero del 12 giugno 1980, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati al concorso, per esami e titoli, ad ottanta posti di segretario comunale generale di seconda classe, indetto con decreti ministeriali 10 agosto, 2 e 25 settembre 1978;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1980, con il quale si è proceduto alla assegnazione alle ottanta segreterie comunali della classe seconda dei vincitori del concorso;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1980, con il quale in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, si è proceduto alla assegnazione di ventiquattro segreterie comunali della classe seconda risultate vacanti ad altrettanti candidati idonei che seguono nella graduatoria immediatamente i vincitori;

Ritenuto che, per effetto di rinunce e di trasferimenti ad altre sedi dei candidati vincitori del concorso, si sono rese vacanti diciassette segreterie comunali della classe seconda e che, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, occorre procedere alla nomina ed assegnazione dei candidati dichiarati idonei che seguono nella graduatoria immediatamente i vincitori;

Tenuto conto della posizione di graduatoria dei singoli concorrenti, nonchè delle preferenze da ognuno espresse ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 10 agosto 1978 in merito all'assegnazione della sede;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

I sottoindicati candidati, dichiarati idonei nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad ottanta posti di segretario comunale generale di seconda classe, vacanti nelle segreterie comunali della classe seconda, sono nominati segretari comunali generali di seconda classe ed assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate ove dovranno assumere servizio il 25 ottobre 1980:

1) Porteri Silvano: Parabiago (Milano);
2) Capizzi Vincenzo: Leonforte (Enna);
3) Restivo Salvatore: Scandiano (Reggio Emilia);
4) Balestra Paolo: San Vito dei Normanni (Brindisi);
5) Petti Michele: San Ferdinando di Puglia (Foggia);
6) Maggese Giovanni: Lavello (Potenza);
7) Angelini Enrico: Medicina (Bologna);
8) Granatiero Bonaventura: Valdobbiadene (Treviso);
9) Sanfratello Salvatore: Comacchio (Ferrara);
10) Pasqualino Salvatore: Agira (Enna);
11) Di Pinto Domenico: Noicattaro (Bari);
12) Apa Leopoldo: Carovigno (Brindisi);
13) Egizy Gianpiero: Volterra (Pisa);
14) Perrone Vincenzo: Campi Salentina (Lecce);
15) Colacicco Francesco: Carmiano (Lecce);
16) Di Palma Gabriele: Pisticci (Matera);
17) Maiorano Italo: Nicosia (Enna).

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata comporta rinuncia alla promozione.

I prefetti delle rispettive province sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(9832)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1979, registro n. 47 Finanze, foglio n. 192, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1980, riguardante la nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 7, lettere *a*) e *b*), del predetto decreto ministeriale 17 dicembre 1979;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la valutazione dei titoli;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 7 del ridetto decreto ministeriale 17 dicembre 1979 e riconosciuta la regolarità procedurale delle operazioni di concorso;

Considerato che il candidato Maruccia Antonio, compreso nella suddetta graduatoria, ottavo classificato, ha rinunciato al concorso medesimo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso suindicato:

1) Torsello Mario Luigi (orfano caduto servizio)	punti	15,00
2) Ferrara Raffaele (figlio invalido guerra)	»	15,00
3) Viviani Francesco (nato il 26 aprile 1954) .	»	15,00
4) Venturini Paolo (nato l'8 gennaio 1955) .	»	15,00
5) Contento Carlo Consolo (nato il 15 febbraio 1955)	»	15,00
6) De Santis Bruno (nato il 25 giugno 1955) .	»	15,00
7) Magrini Alunno Gabriele (nato il 13 luglio 1955) .	»	15,00
8) Vellucci Letizio (nato il 24 agosto 1955)	»	15,00
9) Colistra Gianfranco (nato il 12 settembre 1955) .	»	15,00
10) Galluzzo Sandro (nato il 23 ottobre 1955) .	»	15,00
11) Bernardo Pietro (nato il 3 dicembre 1956) .	»	15,00
12) Brizi Angelo (nato il 24 dicembre 1956)	»	15,00
13) Vaccari Mauro (nato il 26 gennaio 1957)	»	15,00
14) Milone Mario (nato il 17 febbraio 1957) .	»	15,00
15) Chianello Salvatore (nato il 21 marzo 1957) .	»	15,00
16) Lavezzo Massimo (nato il 3 aprile 1957) .	»	15,00
17) Scimone Giuseppe (nato il 30 aprile 1957) .	»	15,00
18) Ursino Luigi (nato il 28 maggio 1957) .	»	15,00
19) Cecere Francesco (nato il 2 agosto 1957) .	»	15,00
20) Artoni Romano (figlio invalido guerra)	»	14,80
21) Sorrentino Francesco (nato il 26 marzo 1954) .	»	14,80
22) Napoleoni Roberto (nato il 9 luglio 1954) .	»	14,80
23) Zannotti Roberto (nato il 31 agosto 1956) . .	»	14,80
24) Ancona Michele Vincenzo (nato il 15 dicembre 1956) . . .	»	14,80
25) Sclafani Calogero (nato il 21 febbraio 1954) .	»	14,40
26) Costa Ignazio (nato il 6 aprile 1955) . .	»	14,40
27) Di Matteo Stefano (nato il 21 agosto 1956) .	»	14,40
28) Ajolfi Gianluca .	»	14,20
29) Barracchia Francesco .	»	14,00
30) Cerbone Roberto (figlio invalido guerra)	»	13,80
31) Martino Giulio (nato il 25 luglio 1954)	»	13,80
32) Marzano Stefano (nato il 28 maggio 1955) .	»	13,80
33) Giangregorio Michele (nato il 16 settembre 1955)	»	13,80
34) Gherardi Marco (nato il 17 gennaio 1956) .	»	13,80
35) Mariani Claudio (nato l'8 marzo 1956) .	»	13,80
36) Ianniello Felice (nato il 17 ottobre 1956)	»	13,80
37) Prili Fabio	»	13,50
38) Menziani Ugo (nato il 23 dicembre 1954) .	»	13,20
39) Giasi Antonio (nato il 17 agosto 1955) .	»	13,20
40) Zippo Giovanni (nato il 3 febbraio 1955) .	»	12,80
41) Garofalo Michele (nato il 1° luglio 1955) . .	»	12,80
42) Della Fina Enrico (nato il 10 gennaio 1956) .	»	12,80
43) Calvo Giampiero (nato il 3 gennaio 1955) .	»	12,60
44) Roma Massimo (nato il 28 novembre 1955) .	»	12,60
45) Matarese Pietro	»	12,40
46) Esposito Michele (nato il 28 giugno 1955) .	»	12,00
47) Belcastro Luciano (nato il 12 agosto 1955) . .	»	12,00
48) Ferro Mariano (nato il 18 maggio 1954) .	»	11,80
49) Leone Michele (nato il 19 luglio 1954) . .	»	11,80
50) Marciano Sergio	»	11,00
51) Fabiani Ferdinando	»	10,40
52) Abbracciavento Domenico .	»	9,60

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Torsello Mario Luigi
2) Ferrara Raffaele
3) Viviani Francesco
4) Venturini Paolo
5) Contento Carlo Consolo
6) De Santis Bruno
7) Magrini Alunno Gabriele
8) Vellucci Letizio
9) Colistra Gianfranco
10) Galluzzo Sandro
11) Bernardo Pietro
12) Brizi Angelo
13) Vaccari Mauro
14) Milone Mario
15) Chianello Salvatore
16) Lavezzo Massimo
17) Scimone Giuseppe
18) Ursino Luigi
19) Cecere Francesco
20) Artoni Romano
21) Sorrentino Francesco
22) Napoleoni Roberto
23) Zannotti Roberto
24) Ancona Michele Vincenzo
25) Sclafani Calogero
26) Costa Ignazio
27) Di Matteo Stefano
28) Ajolfi Gianluca
29) Barracchia Francesco
30) Cerbone Roberto
31) Martino Giulio
32) Marzano Stefano
33) Giangregorio Michele
34) Gherardi Marco
35) Mariani Claudio
36) Ianniello Felice
37) Prili Fabio
38) Menziani Ugo
39) Giasi Antonio
40) Zippo Giovanni
41) Garofalo Michele
42) Della Fina Enrico
43) Calvo Giampiero
44) Roma Massimo
45) Matarese Pietro
46) Esposito Michele
47) Belcastro Luciano
48) Ferro Mariano
49) Leone Michele
50) Marciano Sergio

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto:

1) Fabiani Ferdinando
2) Abbracciavento Domenico

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1980

p. *Il Ministro*: Colucci

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1980
Registro n. 36 *Finanze, foglio n.* 253

(9328)

OSPEDALE « G. COMPAGNA » DI CORIGLIANO CALABRO

Concorso a due posti di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Corigliano Calabro (Cosenza).

(3756/S)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(3702/S)

OSPEDALE DI PIETA' DI RUVO DI PUGLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Ruvo di Puglia (Bari).

(3744/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura ad un posto di assistente della divisione di oculistica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(3701/S)

OSPEDALE « INFERMI » DI RIMINI

Concorso a due posti di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso, accettazione e guardia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso, accettazione e guardia medica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12, e successive modificazioni.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(3697/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorso ad un posto di primario di nefrologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(3698/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CASTELVETRANO

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(3700/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO » DI COMACCHIO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12, del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(3692/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12, del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(3693/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE CROCI » DI RAVENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di chirurgia I (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio trasfusionale (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(3601/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

tre posti di assistente pediatra addetto alla divisione accettazione malati.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(3686/S)

OSPEDALI « CIVILE, M. PATERNO' AREZZO E G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso ad un posto di assistente di neuropsichiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neuropsichiatra presso l'ospedale « G. B. Odierna ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(3699/S)

CAUSA PIA OSPITALIERA « UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente presso la sezione trasfusionale aggregata al servizio di laboratorio d'analisi chimico-cliniche e di microbiologia;

un posto di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(3703/S)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di odontoiatria;

sei posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di gastroenterologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Bari.

(3704/S)

OSPEDALE « S. MARTA » DI RIVOLTA D'ADDA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Rivolta d'Adda (Cremona).

(3705/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. **10.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 83 del 26 luglio 1979, relativo al prelevamento della somma di L. 25.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 07040 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato del turismo, artigianato e commercio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 26 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 83 del 26 luglio 1979, concernente il prelevamento della somma di L. 25.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 07040 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato del turismo, artigianato e commercio del bilancio regionale 1979: « Contributo annuale a favore dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (art. 3 della legge regionale 2 marzo 1957, n. 6) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 giugno 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. **11.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 91 del 7 agosto 1979, relativo al prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 01009 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta regionale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 26 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 91 del 7 agosto 1979, concernente il prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 01009 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta regionale del bilancio regionale 1979: « Fondo a disposizione del presidente della giunta e degli assessori per contributi e sussidi per assistenza e beneficenza ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 giugno 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. **12.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 92 del 7 agosto 1979, relativo al prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta regionale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 26 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 92 del 7 agosto 1979, concernente il prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta regionale del bilancio regionale 1979: « Fondo a disposizione del presidente della giunta regionale per spese di rappresentanza, nonché per spese relative ad avvenimenti eccezionali e varie ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 giugno 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. **13.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 97 del 4 settembre 1979, relativo al prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 08140 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 28 *del* 26 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 97 del 4 settembre 1979, concernente il prelevamento della somma di L. 50.00.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 08140 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici del bilancio regionale 1979: « Spese per opere di prevenzione

e soccorso, relative a materie già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane, piene, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, non qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi (art. 2, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 giugno 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. **14.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 98 del 4 settembre 1979, relativo al prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 02057 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 26 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 98 del 4 settembre 1979, concernente il prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 02057 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio regionale 1979: « Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale addetto all'attività di formazione professionale per missioni in territorio nazionale (legge regionale 17 agosto 1978, n. 51) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 giugno 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. **15.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 99 del 4 settembre 1979, relativo al prelevamento della somma di L. 400.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 12193 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 26 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 99 del 4 settembre 1979, concernente il prelevamento della somma di L. 400.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 12193 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio regionale 1979: « Contributi ad istituti della facoltà di veterinaria dell'Università di Sassari e della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari per ricerche organiche sulle malattie e su parassiti del bestiame, indennità per abbattimento degli animali affetti da malattie infettive o parassitarie (leggi regionali 23 giugno 1950, n. 29 e 8 gennaio 1969, n. 1) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 giugno 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. **16.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 100 del 4 settembre 1979, relativo al prelevamento della somma di L. 80.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 04095 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 26 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 100 del 4 settembre 1979, concernente il prelevamento della somma di L. 80.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 04095 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica del bilancio regionale 1979: « Spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi del centro regionale antimalarico ed antinsetti ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 giugno 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. **17.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 101 del 12 settembre 1979, relativo al prelevamento della somma di L. 16.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 01022 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta regionale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 26 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 101 del 12 settembre 1979, concernente il pre-

levamento della somma di L. 16.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 01022 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta regionale del bilancio regionale 1979: « Spese per promuovere le iniziative intese a divulgare la conoscenza dei problemi e dell'attività della Regione ed a documentare fatti e avvenimenti di interesse regionale (legge regionale 7 maggio 1953, n. 11) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 giugno 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. 18.

Costituzione in comune autonomo con denominazione « Tergu » della frazione di Tergu dei comuni di Osilo, Castelsardo e Nulvi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 26 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Tergu è distaccata dai comuni di Castelsardo, Nulvi ed Osilo ed è costituita in comune autonomo con la denominazione di « Tergu » e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

Art. 2.

Con decreto dell'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme parere del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Osilo, Nulvi, Castelsardo e il costituito comune di Tergu.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 giugno 1980

GHINAMI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. 19.

Finanziamento per la costruzione e l'arredamento del palazzo del consiglio regionale in Cagliari e per l'acquisizione del palazzo Vice Regio e di altri edifici e aree che possono rendersi utilizzabili nel rione di Castello in Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 26 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, fino ad un massimo di L. 20.000.000.000 per il finanziamento anche parziale dei lavori di costruzione e dell'arredamento del palazzo del consiglio regionale nell'area di via Roma in Cagliari, e per l'acquisizione del palazzo Vice Regio e di altri edifici e aree che possono rendersi utilizzabili nel rione di Castello in Cagliari, nonché per la costruzione di locali per il consiglio regionale in viale Trieste in Cagliari.

Art. 2.

I mutui di cui all'art. 1 saranno ammortizzati in non più di venti annualità e ad un tasso non superiore di tre punti al tasso ufficiale di sconto. In deroga al massimale di cui all'art. 1, l'importo complessivo dei mutui da contrarre può essere aumentato, ove ne sussista la necessità, in corrispondenza di eventuali tassi di interesse inferiori a quello predetto.

Fermo restando l'ammontare massimo delle rate d'ammortamento risultante dal tasso e dal tempo indicati, l'amministrazione regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, può tuttavia pattuire tassi di interesse superiori, riducendo, corrispondentemente, l'importo complessivo dei mutui da contrarre.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata all'erogazione delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui al precedente articolo.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata a richiedere a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente art. 1 garanzie fidejussorie ai tesorieri dell'amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito.

Art. 5.

All'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge può procedersi, oltre che nei modi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche, anche mediante concessione di sola costruzione. In tale ultima ipotesi i lavori possono essere eseguiti, in tutto o in parte, anche a pagamento differito, mediante l'iscrizione in bilancio di limiti di impegno da trarsi dall'ammontare massimo delle spese autorizzate, nei termini indicati nell'art. 1, per l'ammortamento dei mutui.

I provvedimenti concernenti gli acquisti di immobili previsti dalla presente legge sono adottati dall'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica di concerto con l'assessore dei lavori pubblici.

Alle somme stanziate per le costruzioni, arredamenti ed acquisti autorizzati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440, come modificato dal secondo comma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e dall'ottavo comma dell'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468

Alle stesse somme si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 18 della succitata legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 6.

I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 7.

La contrazione dei mutui di cui all'art. 1 sarà ripartita in ragione di L. 7.000.000.000 nel 1980, di L. 7.000.000.000 nel 1981, di L. 3.000.000.000 nel 1982 e di L. 3.000.000.000 nel 1983.

I mutui di cui al primo comma, ripartiti in ragione d'anno, possono essere contratti per diverse trance e per parti di opere.

Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui del presente articolo, trovano capienza nella quota di imposta di bollo devoluta alla Regione.

Art. 8.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1980 è istituito il cap. 41617 con la denominazione: « Ricavo dei mutui contratti per la costruzione e l'arredamento del palazzo del consiglio regionale nell'area di via Roma in Cagliari e per l'acquisizione del palazzo Vice Regio e di altri edifici e aree che possono rendersi utilizzabili nel rione di Castello in Cagliari, nonchè per la costruzione di locali per il consiglio regionale in viale Trieste in Cagliari », con lo stanziamento di L. 7.000.000.000. Nel corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni 1981, 1982 e 1983 saranno iscritti rispettivamente gli stanziamenti di L. 7.000.000.000, L. 3.000.000.000 e L. 3.000.000.000.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l'anno 1980, la denominazione del cap. 08004, nel quale è iscritto lo stanziamento di L. 7.000.000.000, è sostituita con la seguente: « Spese

per la costruzione e per l'arredamento del palazzo del consiglio regionale nell'area di via Roma in Cagliari e per l'acquisizione del palazzo Vice Regio e di altri edifici ed aree che possono rendersi utilizzabili nel rione di Castello in Cagliari, nonchè per la costruzione di locali per il consiglio regionale in viale Trieste in Cagliari; relative spese per la progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione, assistenze, collaudo, nonché notarili e fiscali ». Nel corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni 1981, 1982 e 1983 saranno iscritti rispettivamente gli stanziamenti di L. 7.000.000.000, L. 3.000.000.000 e L. 3.000.000.000.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno 1980 è istituito il cap. 04147, con la denominazione: « Spese per l'ottenimento dei mutui e diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento dei lavori di costruzione e di allestimento del palazzo del consiglio regionale nell'area di via Roma in Cagliari, e per l'acquisizione del palazzo Vice Regio e di altri edifici e aree che possono rendersi utilizzabili nel rione di Castello in Cagliari, nonchè per la costruzione di locali per il consiglio regionale in viale Trieste in Cagliari ». Su detto capitolo nonchè sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi 1981, 1982 e 1983 è stanziata la somma di L. 500.000.000.

Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui trattasi sono imputate ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione a decorrere dall'anno 1981 e comunque dall'anno successivo a quello di effettiva acquisizione delle somme mutuate.

Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui alla presente legge, dalle spese per il loro ottenimento, nonché dalle annualità dei diritti di commissione per la concessione delle corrispondenti fidejussioni si farà fronte:

quanto a L. 1.500.000.000 con lo storno di una pari quota dal cap. 03017 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1980 e la corrispondente riduzione della riserva di cui alla lettera g) dell'elenco n. 5 allegato allo stesso bilancio di previsione;

quanto alle rimanenti spese con l'aumento del gettito dell'imposta di registro e di quella sul consumo dei tabacchi derivanti dal loro naturale incremento.

Art. 9.

La legge regionale 24 maggio 1962, n. 3, è abrogata.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 giugno 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. **20.**

Norma integrativa della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62. Indennità di trasferta per i sottufficiali e le guardie forestali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del 26 giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1979, le nuove misure dell'indennità di trasferta stabilite dalla legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, sono estese al personale regionale appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali, come segue:

personale della carriera esecutiva, nella misura prevista al punto 2) del primo comma dell'art. 1;

personale della carriera ausiliaria, nella misura prevista al punto 3) del primo comma dello stesso articolo.

Sono altresì estese le altre disposizioni contenute nella legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62.

Art. 2.

Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate in L. 37.500.000 per il 1980 a L. 25.000.000 per gli anni successivi, fanno carico al cap. 02052 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di L. 37.500.000 del cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, mediante la riduzione della corrispondente riserva prevista nella lettera *o*) dell'elenco n. 4 allegato allo stesso bilancio di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 giugno 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. **21.**

Modifica della circoscrizione territoriale dei comuni di Muros e Cargeghe in provincia di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del 26 giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La porzione di territorio del comune di Muros delimitata nella pianta planimetrica e descritta nella relazione allegata alla presente legge, è distaccata dal comune di Muros ed è incorporata nel territorio del comune di Cargeghe.

Art. 2.

La porzione di territorio del comune di Cargeghe delimitata nella pianta planimetrica e descritta nella relazione allegata alla presente legge, è distaccata dal comune di Cargeghe ed è incorporata nel territorio del comune di Muros.

Art. 3.

Con decreto dell'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme parere del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Muros ed il comune di Cargeghe.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 giugno 1980

GHINAMI

(*Omissis*).

(7647)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 marzo 1980, n. 23.

Regolamento di attuazione degli articoli 22, 16, 18 e 28 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, concernente: « Ordinamento della formazione professionale in Sardegna ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 15 *maggio* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845;

Vista la legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, concernente: « Ordinamento della formazione professionale in Sardegna »;

Sentito il parere reso dalla competente commissione consiliare nella seduta del 18 gennaio 1980;

Considerato che con il presente decreto si dà attuazione ai soli articoli 22, 16, 18 e 28 della legge regionale succitata e non anche agli articoli 5, 15 e 20 della stessa, che non possono essere regolamentati in attesa delle direttive in materia del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cui spetta di emanare in attuazione della « Legge quadro » sulla formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845;

Rilevato, tuttavia, che non è possibile dilazionare ulteriormente la regolamentazione delle altre disposizioni della legge regionale n. 47 del 1979 in quanto, in carenza di tali norme regolamentari, la stessa non ha alcuna efficacia pratica, determinando la paralisi di tutto il settore della formazione professionale;

Su proposta dell'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

Viste le deliberazioni adottate dalla giunta regionale nelle sedute del 25 gennaio 1980 e del 14 marzo 1980;

Decreta:

E' approvato, nel testo seguente, il regolamento di attuazione degli articoli 22, 16, 18 e 28 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, concernente: « Ordinamento della formazione professionale in Sardegna ».

Capo I

MODALITÀ DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL « CONSIGLIO DI GESTIONE SOCIALE »

Art. 1.

Elettorato attivo e passivo

Per l'elezione dei rappresentanti del personale e degli allievi di cui ai punti 4, 5 e 6 dell'art. 22 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, l'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo:

a) i dipendenti che alla data del decreto di indizione delle elezioni risultino in aspettativa per mandato politico, nonché quelli che siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare o siano sospesi cautelarmente dal servizio;

b) gli allievi che alla data delle elezioni siano sospesi dalle lezioni a seguito di procedimento disciplinare.

Gli elenchi del personale e degli allievi esclusi dal diritto elettorale a termini del comma precedente sono compilati a cura del coordinatore del centro di formazione professionale e comunicati all'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale entro trenta giorni dalla data fissata per le elezioni.

In sede di prima applicazione del presente regolamento il termine di cui al precedente comma è di venti giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 2.

Metodo elettorale

Il voto è personale, uguale, libero e segreto.

Le elezioni si svolgono secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 3.

Data delle elezioni

La data delle elezioni è fissata con decreto dell'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, entro quarantacinque giorni prima della scadenza del consiglio di gestione.

In sede di prima applicazione del presente regolamento la data delle elezioni è fissata entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 4.

Richiesta di designazione e di elezioni a enti e organizzazioni sindacali

Contestualmente all'indizione delle elezioni di cui all'art. 3 l'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale invia formale richiesta agli enti e organizzazioni contemplati dall'art 22 della legge regionale 1° giugno 1979, n 47, ai fini delle previste designazioni o elezioni dei rappresentanti in seno al consiglio di gestione sociale.

Gli enti e le organizzazioni predette devono far pervenire le designazioni entro il ventesimo giorno successivo a quello delle votazioni.

Art. 5.

Commissione elettorale

Presso ciascun centro di formazione professionale è costituita per ogni anno formativo la commissione elettorale nominata dal coordinatore del centro che la presiede e composta da altri cinque membri designati dalle singole categorie di elettori nella seguente proporzione: due membri scelti tra il personale docente, un membro scelto tra il personale non docente e due membri scelti tra gli allievi.

La commissione elettorale, sulla base delle comunicazioni ricevute dal coordinatore, forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico, degli elettori distinti come segue:

1) elenco dei docenti di ruolo e non di ruolo;
2) elenco del personale non insegnante;
3) elenco degli allievi iscritti al centro.

Gli elenchi vengono redatti in duplice copia di cui una viene inviata all'assessorato competente e l'altra viene depositata presso la segreteria del centro, soltanto per visione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito ne viene data comunicazione nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affiggere all'albo.

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale, entro il termine di dieci giorni dalla data di affissione all'albo di cui al precedente comma.

La commissione decide entro i successivi cinque giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita dall'ufficio.

Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali, all'atto del loro insediamento, i quali sono tenuti ad esibirli a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 6.

Seggio elettorale

Per ciascun centro di formazione professionale è istituito un seggio elettorale. Ogni seggio elettorale è composto dal presidente e da cinque scrutatori, di cui uno funge da segretario, designati dalle singole categorie degli elettori nella stessa proporzione di composizione della commissione elettorale di cui all'articolo precedente.

I seggi sono nominati dal coordinatore del centro di formazione professionale in data non successiva al quinto giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.

Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Della votazione

Per la votazione si osservano le seguenti norme:

1) le schede sono conformi ai modelli allegati (allegati *A*) e *B*), e sono stampate a cura dell'assessorato del lavoro su carta di tipo identico, ma di colore diverso.

Prima della consegna ai singoli seggi l'assessorato provvede alla autenticazione delle schede mediante apposito bollo;

2) i docenti eleggono i due rappresentanti previsti dalla legge con voto limitato ad un nominativo; il personale non

docente ha diritto di votare per un nominativo del personale non docente; gli allievi eleggono i due rappresentanti previsti dalla legge con voto limitato ad un nominativo.

Il voto si esprime scrivendo sull'apposito spazio della scheda elettorale il nominativo prescelto tra gli eleggibili appartenenti alla stessa categoria dell'elettore;

3) la scheda votata, priva di qualsiasi indicazione esterna, dopo essere stata piegata secondo le linee in essa tracciate e chiusa mediante la gommatura dell'apposito lembo, viene introdotta nell'apposita urna.

Le operazioni di votazione hanno inizio alle ore 8 e devono avere termine improrogabilmente entro le ore 20 del giorno fissato per la votazione;

4) a chiusura delle operazioni di voto e, fino ad esaurimento, il presidente dispone per lo spoglio e lo scrutinio delle schede contenute nelle urne.

A tal uopo uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi, assistito da due scrutatori, proclama ad alta voce i nominativi dei votati e passa quindi la scheda ad altro scrutatore cui viene affidato il compito di raccogliere le schede.

Il quinto scrutatore ed il segretario annotano separatamente su appositi prospetti i voti riportati ed annunciano il numero dei voti raggiunti da ciascun candidato.

Le schede contestate non vengono registrate, ma vengono vidimate ed esaminate a spoglio ultimato.

Sulla loro validità e sull'attribuzione dei voti contestati decide il presidente, uditi gli scrutatori.

Le schede di votazione dichiarate nulle o contenenti voti nulli vengono immesse in plico a parte;

5) formata, per ognuna delle categorie, la graduatoria dei votati il presidente dichiara chiuse le operazioni del seggio;

6) assistito dagli scrutatori, il presidente raccoglie in plico tutte le schede i cui voti sono stati ritenuti regolari e in altro plico quelle nulle o contenenti voti nulli.

Provvede inoltre a sigillare i due plichi sull'esterno dei quali appone la propria firma, unitamente a quella di almeno due scrutatori, del segretario nonchè degli elettori presenti che ne facciano richiesta. Dispone quindi che di tutte le operazioni sin qui compiute sia dato atto nel verbale il quale, firmato da tutti i componenti il seggio, e dagli elettori presenti che ne facciano richiesta, è trasmesso unitamente agli altri atti, all'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Art. 8.

Validità dei voti e delle schede

La validità dei voti contenuti nelle schede deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulli i voti:

a) espressi in eccedenza al numero stabilito al punto 2) del precedente art. 7;

b) espressi in favore di dipendenti non appartenenti alla categoria cui si riferisce la scheda.

Sono nulle le schede:

a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) che non siano quelle prescritte al n. 1) dell'art. 7 e non portino il bollo di autenticazione;

c) che non esprimano il voto per alcun dipendente o allievo.

Delle schede nulle e di quelle contenenti voti nulli viene dato atto nel processo verbale.

Art. 9.

Nomina degli eletti

L'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sulla base del verbale di scrutinio del seggio elettorale, ed in particolare della graduatoria di cui al n. 5) del precedente art. 7 provvede con proprio decreto alla nomina dei rappresentanti del personale e degli allievi in seno al consiglio di gestione sociale di ciascun centro, nominando membri:

a) per il personale docente, i due dipendenti che abbiano riportato il maggior numero di voti;

b) per il personale non docente, il dipendente che abbia riportato il maggior numero di voti;

c) per gli allievi, i due allievi che abbiano riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti è nominato il più anziano di età.

In caso di vacanza si provvede alla copertura relativa mediante la surroga del candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto.

Per gli allievi, all'inizio di ogni anno formativo, dovrà procedersi all'elezione di nuovi rappresentanti in seno al consiglio di gestione sociale, con l'osservanza delle norme previste dagli articoli precedenti.

Capo II

MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI CHE DEVONO PRESENTARE GLI ENTI E ORGANISMI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 1° GIUGNO 1979, N. 47.

Art. 10.

Ai fini della stipulazione delle convenzioni per la realizzazione di attività formative, gli enti ed organismi di cui all'art. 16 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, devono predisporre un apposito bilancio preventivo composto da due distinte sezioni:

1) spese per il personale e oneri accessori;

2) spese di carattere generale, per materiale didattico e di consumo e per le provvidenze relative all'attuazione del diritto alla formazione in favore degli allievi.

Gli accrediti sono effettuati con cadenza quadrimestrale a favore degli enti ed organismi di cui al 1° comma, che ne curano l'immediato inoltro alle sedi di competenza.

Art. 11.

Le spese per il personale sono suddivise come segue:

1-*a*) competenze al personale docente impegnato nelle attività previste dal piano annuale di intervento;

1-*b*) competenze al personale non docente impegnato nelle attività previste dal piano annuale di intervento;

1-*c*) competenze al personale utilizzato nelle gestioni convittuali e nelle mense gestite in forma diretta;

1-*d*) competenze al personale della sede regionale.

Le suddette voci sono analiticamente suddivise in:

competenze fisse;

compensi per lavoro straordinario;

missioni, indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto relative;

quote di contributi previdenziali, assistenziali e indennità di anzianità a carico del datore di lavoro.

Il bilancio delle spese di cui ai punti 1-*a*), 1-*b*), 1-*c*), è compilato da ogni sede operativa, o struttura equiparata nel settore agricolo, e riepilogate per dimensione regionale.

Art. 12.

Nella seconda sezione le spese sono contenute nei limiti dei parametri fissati dalla giunta regionale e sono analiticamente descritte da ogni sede operativa, o struttura equiparata nel settore agricolo, secondo il seguente schema:

2-*a*) Spese di carattere generale:

canone di locazione o ammortamento locali;

manutenzione e pulizia locali;

illuminazione, forza motrice, riscaldamento e consumo acqua;

stampati, cancelleria e varie;

postali, telegrafiche e telefoniche;

trasporto allievi e materiale;

varie.

2-*b*) Spese per materiale didattico e di consumo:

acquisto materiale didattico e per esercitazione;

acquisto utensileria individuale di rapido consumo;

forza motrice;

acquisto indumenti di lavoro;

premi di assicurazione infortuni ed esami psicotecnici;

ammortamento fitto o «leasing» attrezzature e strumenti didattici.

2-*c*) Provvidenze per l'attuazione del diritto alla formazione in favore degli allievi:

per convitto;

per mense;

per rimborso spese trasporto;

per assegni di presenza (esclusivamente per i corsi a finanziamento comunitario o statale, se espressamente previsti).

Art. 13.

Il bilancio consuntivo deve contenere le stesse voci previste nel bilancio preventivo.

La documentazione originale di spesa giustificante le somme in esso indicate, deve essere custodita nella sede dell'ente o organismo di cui all'art. 16, a disposizione dei controlli ispettivi disposti dal competente assessorato regionale.

I termini massimi di rendicontazione sono indicati nella convenzione di cui all'art. 16 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 e non possono comunque superare i sei mesi dalla data di chiusura delle attività.

Capo III

DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 1° GIUGNO 1979, N. 47

Art. 14.

Il parametro ora/corso relativo alle spese generali per la organizzazione dei corsi è determinato prendendo come basi i seguenti costi:

fitto o ammortamento locali;
manutenzione e pulizia locali;
illuminazione, forza motrice, riscaldamento e consumo acqua;
stampati, cancelleria e varie;
postali, telegrafiche e telefoniche.

Art. 15.

Il parametro ora/corso/allievo relativo alle spese per il materiale didattico e di esercitazione è stabilito, per ogni tipo di corso, prendendo come base i seguenti elementi:

costo dei materiali occorrenti per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche;
costo del materiale didattico;
costo delle eventuali dotazioni di utensili individuali di rapido consumo;
costo della forza motrice;
manutenzione e riparazione delle macchine, delle attrezzature, degli impianti e relativi ammortamenti;
premi assicurazione infortuni e esami psicotecnici;
costo indumenti da lavoro.

Art. 16.

Per le provvidenze connesse all'attuazione del diritto alla formazione in favore degli allievi, sono stabiliti parametri distinti per le seguenti provvidenze:

1) convitto;
2) mensa;
3) rimborso spese trasporto allievi.

Per la determinazione dei parametri si procede secondo i seguenti criteri:

1) *Convitto.*

Sono considerati i seguenti costi:

alloggio;
vitto;
assistenza medica generica.

2) *Mensa.*

Sono determinati separatamente per gestioni dirette e indirette.

Per le gestioni dirette sono presi in considerazione, una volta individuati i menù tipo, i seguenti costi:

derrate alimentari;
energia elettrica;
ammortamento attrezzature di cucina e di sala.

Per le gestioni indirette è considerato, in aggiunta ai precedenti costi, quello inerente il personale.

3) *Rimborso spese trasporto allievi.*

Il rimborso delle spese relative agli spostamenti dal comune di residenza alla sede del corso, avviene sulla base degli importi stabiliti annualmente dall'Azienda regionale sarda trasporti.

Art. 17.

I parametri di cui agli articoli 14, 15 e 16 sono determinati dalla giunta regionale contestualmente all'approvazione dei piani pluriennali di intervento e annualmente aggiornati in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

In sede di prima applicazione, i parametri di cui agli articoli 14 e 15 sono determinati prendendo come base quelli stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con propria circolare 5 agosto 1974, n. 11, aggiornati in base alle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi negli anni 1975, 1976, 1977 e 1978.

Per i corsi gestiti dalla Regione ai sensi dell'art. 7, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, con finanziamenti provenienti dalla Comunità europea o dai competenti organi statali, i parametri per le singole voci di spesa sono quelli determinati dagli stessi organi finanziatori.

Capo IV

MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE PRESSO IMPRESE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, TERZO COMMA DELLA LEGGE REGIONALE 1° GIUGNO 1979, N. 47.

Art. 18.

Gli allievi, suddivisi in gruppi, sono inseriti nelle imprese in modo da consentire agli stessi di vivere concretamente la vita aziendale nei suoi multiformi aspetti (produttivo, organizzativo, sindacale, ecc.) e di acquisire quindi una visione globale e il più possibile completa della realtà sociale all'interno delle stesse imprese.

Art. 19.

Deve essere garantita la presenza degli istruttori che hanno il compito di assistere costantemente alle esercitazioni pratiche compiute dagli allievi, con l'ausilio ed in collegamento con le maestranze interne indicate dalla direzione aziendale.

Resta fermo comunque che in nessun caso deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica dell'allievo nei confronti dell'azienda.

Art. 20.

Gli allievi non possono essere adibiti alla produzione o all'espletamento di mansioni lavorative oltre la misura e i tempi necessari ad acquisire la padronanza delle tecniche, secondo le finalità previste nel programma formativo.

Art. 21.

Il prodotto che consegue dalle esercitazioni pratiche è posto a disposizione della Regione, che provvede a destinarlo a favore di attività di pubblica utilità.

In alternativa, previo verbale di intesa tra i contraenti e la Regione, il valore di tale produzione è portato in detrazione degli oneri dovuti all'impresa ai sensi della relativa convenzione.

Art. 22.

Gli allievi ed il personale istruttore impegnati nello stage sono soggetti a tutte le norme vigenti in materia di legislazione sociale.

Per quanto riguarda la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro degli allievi, si intende che detta assicurazione è estesa anche ai rischi derivanti dalle esercitazioni pratiche, ai sensi dell'art. 4, punto 5, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, applicabile agli allievi dei corsi normali.

Detta estensione risulta subordinata ad apposita comunicazione da indirizzare all'I.N.A.I.L., a cura dell'ente gestore, in cui sono indicati i nominativi degli allievi e degli istruttori, il periodo di stage, l'azienda presso cui questo si effettua, l'orario in cui si svolgono le esercitazioni, nonché le lavorazioni cui gli allievi sono addetti ed i macchinari con i quali gli allievi medesimi vengono in contatto.

Analoga comunicazione deve indirizzarsi all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, al fine di consentire a tale ufficio di svolgere compiutamente i propri compiti di istituto.

Art. 23.

La Regione provvede, con apposita polizza di assicurazione, a garantire l'impresa contro i rischi di danneggiamento a materiali o attrezzature o di infortunio di altri lavoratori, derivanti da fatto imputabile agli allievi delle attività formative.

Art. 24.

La sovvenzione giornaliera eventualmente corrisposta agli allievi non è assoggettabile ai contributi previdenziali ed assistenziali, in assenza di un rapporto di dipendenza che possa giustificare tale assoggettabilità.

Art. 25.

Nella convenzione, da stipularsi ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, salvo il caso di espliciti vincoli contrattuali tra gli allievi e l'impresa, deve escludersi che lo svolgimento in azienda di attività formative possa costituire titolo per l'assunzione degli allievi da parte dell'impresa stessa.

Art. 26.

Per l'espletamento del periodo di tirocinio la Regione corrisponde all'impresa, ove dovuta e salvo rinuncia da parte di quest'ultima, una somma forfettaria nei limiti dei parametri di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento, con riguardo alle sole voci attinenti a spese ed oneri sostenuti dall'impresa o comunque riconoscibili a favore della stessa in dipendenza della predetta attività formativa.

L'elenco dettagliato delle suddette voci deve essere precisato nella convenzione.

Qualora trattisi di corsi affidati in gestione ad enti convenzionati la suddetta somma verrà detratta dal finanziamento globale del corso.

Capo V

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO GUIDATO PRESSO IMPRESE DEGLI ALLIEVI AFFETTI DA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DA MENOMAZIONI FISICHE O SENSORIALI.

Art. 27.

Lo svolgimento del tirocinio guidato presso imprese di allievi affetti da disturbi del comportamento, o da menomazioni fisiche o sensoriali, avviene previo parere favorevole da parte delle strutture territoriali competenti di cui all'art. 3, terzo comma, della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

Art. 28.

La Regione o l'eventuale ente gestore partecipa con proprio personale, secondo modalità che verranno definite con apposito verbale di intesa con l'impresa, all'assistenza agli allievi di cui all'articolo precedente, durante le attività di tirocinio sul lavoro.

Art. 29.

Valgono per le attività di cui all'art. 27 le norme contenute nel capo IV del presente regolamento.

Capo VI

NORME PER L'AMMINISTRAZIONE E L'EROGAZIONE DELLE DISPONIBILITA' DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE REGIONALE 1° GIUGNO 1979, N. 47 E PER L'INCASSO DEI CONTRIBUTI.

Art. 30.

Il fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna di cui all'art. 28 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, costituisce una gestione speciale autonoma amministrata dall'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale secondo le seguenti norme.

Art. 31.

Il fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna è formato dalle entrate previste dall'art. 28 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

Art. 32.

Sono a carico del fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna:

a) le aperture di credito a favore dei centri pubblici di formazione professionale per la realizzazione dell'attività formativa e dei servizi sociali previsti nel piano annuale di formazione professionale;

b) le spese per il finanziamento delle attività ricomprese nelle convenzioni di cui all'art. 16 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47;

c) le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, in materia di istruzione artigiana e professionale;

d) le spese derivanti dall'art. 10 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47;

e) le spese relative all'erogazione di contributi agli enti o organismi convenzionati di cui all'art. 26 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, nel quadro dei programmi di riconversione, potenziamento e rinnovamento dei centri, funzionali alla realizzazione del piano di formazione professionale;

f) le spese derivanti dalla stipula delle convenzioni di cui all'art. 6 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, per l'aggiornamento del personale docente;

g) le spese per il funzionamento delle commissioni esaminatrici di cui all'art. 7 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47;

h) le spese per le convenzioni da stipulare con istituti assicurativi per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'art. 19 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47;

i) le spese per il funzionamento del consiglio di gestione sociale di cui all'art. 22 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47;

l) le spese per il funzionamento del collegio dei revisori di cui all'art. 35 del presente regolamento;

m) le altre eventuali spese comunque connesse al conseguimento degli scopi previsti dalla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

Art. 33.

I prelevamenti dal fondo sono eseguiti dall'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, mediante emissione di ordini di pagamento a favore di terzi.

Art. 34.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

L'assessore competente in materia di formazione professionale approva con proprio decreto, entro il 15 ottobre di ciascun anno, il bilancio di previsione del fondo.

Le variazioni che si rendessero necessarie al bilancio di previsione di cui al comma precedente sono apportate con decreto dell'assessore competente in materia di formazione professionale.

Analogamente con proprio decreto l'assessore competente in materia di formazione professionale approva il rendiconto concernente la gestione del fondo.

Nella formazione del bilancio deve essere considerato l'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti.

Bilancio di previsione e rendiconto sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il rendiconto della gestione del fondo è trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Art. 35.

Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione del fondo sono esercitate da un apposito collegio di revisori costituito da un magistrato della sezione della corte dei conti per la Sardegna, presidente, e da due funzionari dell'assessorato competente in materia di formazione professionale.

Per ognuno dei suddetti componenti può essere designato un membro supplente.

Il collegio dura in carica tre anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.

Gli emolumenti al collegio sono stabiliti dall'assessore competente in materia di formazione professionale.

Ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 i residui attivi e passivi accertati al 31 dicembre 1979 in conto del Fondo per l'addestramento e la qualificazione dei lavoratori in Sardegna, di cui alle leggi regionali 11 maggio 1951, n. 6 e 17 dicembre 1959, n. 35, sono trasferiti al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna. Onde consentire la continuità amministrativa delle due gestioni, per il primo triennio sono confermati i componenti del collegio dei revisori del Fondo per l'addestramento e la qualificazione dei lavoratori in Sardegna, nominati con il decreto 12 giugno 1978, n. 193-FAL registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione sarda in data 11 luglio 1978, registro n. 1 Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, foglio n. 9.

NORME FINALI

Art. 36.

Gli atti del consiglio di gestione sociale sono pubblici e vengono custoditi presso la segreteria del centro di formazione professionale, a disposizione di chiunque ne faccia esplicita richiesta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 20 marzo 1980

GHINAMI

Registrato alla Corte dei conti - Sezione per la Regione sarda, addì 17 aprile 1980
Registro n. 2 P.G.R., foglio n. 105

ALLEGATO *A*

MODELLO DELLA SCHEDA PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE, NON DOCENTE E DEGLI ALLIEVI IN SENO AL CONSIGLIO DI GESTIONE SOCIALE.

ALLEGATO *B*

(retro della scheda di cui all'allegato *A*)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

Elezione dei rappresentanti del personale docente e non docente e degli allievi dei Centri in seno al Consiglio di gestione sociale.

(1) . . . .

. . . .
data della elezione

Timbro

(1) Personale docente, Personale non docente, Allievi.

GHINAMI

(7643)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 1980, n. 21.

Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della provincia autonoma in enti ed istituti diversi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 29 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In tutti i casi in cui, in applicazione di norme legislative o regolamentari, ovvero di convenzioni, la provincia debba effettuare nomine o designazioni di presidenti, vicepresidenti o amministratori di istituti e di enti pubblici, anche economici, salvo quanto disposto nel seguente comma, si applicano le norme di cui agli articoli successivi.

Le predette norme non trovano applicazione in caso di nomina o designazione che si riconnetta al ruolo di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere provinciale o di componente la giunta provinciale, come pure negli altri casi in cui, in base alle norme o convenzioni che disciplinano la materia, la nomina o designazione risulti vincolata in relazione alla titolarità di altra carica o ufficio, o si debba procedere alla nomina o designazione di dipendenti provinciali, nonchè nei casi in cui la nomina o designazione sia fatta nell'interesse di altro ente.

Non trovano altresì applicazione in caso di istituzioni con finalità culturali ed assistenziali, nonchè nel caso di aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, con esclusione del presidente delle aziende stesse.

Art. 2.

Entro il mese di dicembre di ogni anno la presidenza del consiglio provinciale predispone un elenco delle nomine e delle designazioni da effettuarsi dalla provincia autonoma, nel corso dell'anno successivo; tale elenco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

L'elenco indica:

a) la denominazione degli enti ed istituti di cui all'art. 1, primo comma;

b) le norme legislative o regolamentari e le convenzioni che prevedono l'incarico;

c) i relativi compensi previsti, a qualsiasi titolo, nel corso dell'anno;

d) la data di scadenza della nomina, specificando se ad essa debba provvedere il consiglio o la giunta provinciale.

Quando nel corso dell'anno si debba procedere, anche in via di sostituzione o surrogazione, a nomine o designazioni non previste nell'elenco di cui al primo comma, l'organo che deve procedere ne dà immediata comunicazione alla presidenza del consiglio provinciale, la quale provvede, ai sensi del presente articolo, alla relativa pubblicazione.

Art. 3.

Le nomine o designazioni previste dall'art. 1, primo comma, devono essere possedute, anche nel caso di conferma e fatti salvi i casi di cui al quarto comma dell'art. 4, dal parere favorevole della prima commissione legislativa consiliare.

Ai fini dell'espressione del proprio parere, la commissione determina all'inizio di ogni anno, in relazione a ciascuna nomina o designazione prevista dall'elenco di cui all'articolo precedente, i requisiti professionali e di esperienza dei quali devono essere in possesso le persone da nominare.

Tali requisiti vengono comunicati agli organi che debbono procedere alle singole nomine nonchè ai consiglieri provinciali.

Il parere della commissione consiste nella verifica dell'esistenza, nelle persone proposte, a termini dell'art. 4, dei sopraindicati requisiti.

Art. 4.

Quando alla nomina o designazione debba provvedere la giunta provinciale, la medesima, almeno trenta giorni prima di procedere, deve inviare le proposte delle candidature che ad essa competono, alla prima commissione legislativa, specificando per ciascun nominativo:

a) comune di residenza, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio;

c) *curriculum* professionale, occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche e in società a partecipazione pubblica, nonchè in società private iscritte in pubblici registri, ricoperte attualmente o precedentemente.

La prima commissione legislativa ne dà immediata comunicazione ai consiglieri provinciali fissando contemporaneamente la data della propria convocazione per l'espressione del parere.

I pareri espressi dalla commissione in ordine alle candidature presentate vengono immediatamente trasmessi alla giunta provinciale. Qualora su uno o più nominativi il parere non risulti favorevole, la giunta provinciale deve, entro quindici giorni dalla trasmissione del parere medesimo, ripresentare altre proposte sulle quali la commissione stessa deve esprimersi entro i successivi quindici giorni.

La giunta provinciale può provvedere, anche in assenza del parere della prima commissione legislativa, se questo non viene espresso e trasmesso entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al primo comma ovvero entro il termine fissato dalla seconda parte del comma precedente.

Quando la giunta provinciale debba provvedere a nomine o designazioni in rappresentanza delle minoranze, ne dà avviso, contemporaneamente all'invio delle proposte di cui al primo comma, al presidente del consiglio, il quale entro quindici giorni, convoca i consiglieri provinciali appartenenti ai gruppi che non hanno rappresentanza in giunta provinciale affinchè provvedano alla relativa indicazione.

Le minoranze dovranno adottare, d'intesa con la presidenza del consiglio, una apposita regolamentazione per assicurare ai singoli gruppi e rappresentanze politiche una equa distribuzione delle designazioni di cui al comma precedente.

L'indicazione di cui al comma precedente viene, a cura del presidente del consiglio provinciale, immediatamente trasmessa alla prima commissione legislativa la quale, entro i successivi quindici giorni esprime il parere di cui all'art. 3 e lo trasmette alla giunta provinciale, la quale deve attenervisi. Si applica, anche in questo caso, quanto disposto dalla seconda parte del terzo comma del presente articolo.

Quando alla nomina o designazione debba provvedere il consiglio, il presidente, almeno trenta giorni prima della nomina, invita i consiglieri provinciali a far pervenire, nel termine di quindici giorni, eventuali proposte che debbono essere accompagnate dalle indicazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Scaduto tale termine, il presidente trasmette le proposte pervenute al presidente della prima commissione legislativa, invitandolo a promuovere la convocazione della medesima entro quindici giorni dalla comunicazione, per l'espressione del relativo parere. Si applica, anche in questo caso, quanto disposto dalla seconda parte del terzo comma del presente articolo.

Art. 5.

Fatte salve le incompatibilità stabilite dalle norme in vigore e tranne i casi previsti dal secondo comma dell'art. 1, nonchè nei limiti in cui sussista la competenza legislativa della provincia in ordine alla specifica materia considerata, gli incarichi cui si riferiscono le nomine o designazioni effettuate ai sensi della presente legge sono incompatibili con le funzioni di:

a) membro del consiglio provinciale;

b) dipendente della provincia autonoma di Trento;

c) dipendente di altro ente che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti interessati dalla nomina o designazione;

d) membro di un qualsiasi organo consultivo tenuto ad esprimere pareri in ordine a provvedimenti degli enti ed istituti predetti.

Per ciascuna persona designata non sono cumulabili più di tre incarichi.

Art. 6.

Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina negli enti o negli istituti di cui all'art. 1, primo comma, le persone nominate sono tenute, a pena di decadenza, a far pervenire all'organo che ha proceduto alla nomina stessa, una dichiarazione contenente l'accettazione dell'incarico, l'indicazione dell'esistenza o meno di eventuali motivi ostativi o di incompatibilità nonchè copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

In qualsiasi momento venga accertata l'esistenza di condizioni di incompatibilità, l'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, previa contestazione all'interessato, dichiara la decadenza dall'incarico.

Art. 7.

Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura della presidenza del consiglio provinciale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione l'elenco delle nomine effettuate nel corso dell'anno precedente con le indicazioni dei relativi dati essenziali e dei proponenti.

Art. 8.

E' abrogata la legge provinciale 13 aprile 1978, n. 17.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 22 luglio 1980

MENGONI

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 1980, n. 22.
Ordinamento delle guide alpine nella provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del 29 luglio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Guida alpina e aspirante guida alpina

L'attività di guida alpina e di aspirante guida alpina nella provincia autonoma di Trento è regolata dalle norme contenute nella presente legge.

Si considerano guide alpine coloro che svolgono professionalmente le seguenti attività:

1) accompagnamento di persone in escursioni ed ascensioni alpine, sia su roccia che su ghiaccio;

2) accompagnamento di persone in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche;

3) insegnamento delle tecniche di ascensione su roccia e su ghiaccio, e delle tecniche sci-alpinistiche.

Sono aspiranti guida alpina coloro che svolgono le attività indicate ai numeri 1) e 2) del precedente comma, riferite ad escursioni od ascensioni i cui limiti di difficoltà saranno determinati con deliberazione della giunta provinciale, sentito il parere dell'associazione delle guide alpine più rappresentativa in sede provinciale.

L'aspirante guida alpina può svolgere l'attività indicata al precedente punto 3, purchè prestata nell'ambito di una scuola di alpinismo, di cui all'art. 12 della presente legge.

Art. 2.

Requisiti soggettivi

Nella provincia autonoma di Trento la licenza per l'esercizio della professione di guida alpina — di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come modificato con legge 1° dicembre 1971, n. 1051 — nonchè la licenza di aspirante guida alpina, sono rilasciate dal presidente della giunta provinciale. La licenza di aspirante guida alpina è equiparata alla licenza di portatore alpino.

La domanda per la concessione della licenza deve essere presentata all'assessorato competente in materia di turismo.

Fermo restando quanto previsto al secondo comma dell'art. 123 del testo unico sopra citato, per ottenere la licenza si richiede:

1) cittadinanza italiana;

2) capacità tecnica, comprovata dal superamento di esami teorico-pratici, previa frequenza di appositi corsi, secondo le disposizioni contenute nell'art. 6 della presente legge; il candidato deve dimostrare la sicura conoscenza della geografia montana della provincia;

3) idoneità psico-fisica dichiarata, con certificato di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda, dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o dal medico provinciale della provincia di residenza;

4) possesso di licenza di scuola media inferiore o della licenza elementare per i nati in data anteriore al 1° gennaio 1949;

5) età minima diciotto anni per la licenza di aspirante guida alpina e di ventitre anni per la licenza di guida alpina.

La licenza deve indicare la qualifica di « aspirante guida alpina » o di « guida alpina », e abilita all'esercizio della professione in conformità a quanto stabilito dall'art. 1.

La licenza ha validità triennale e può essere rinnovata su richiesta scritta dell'interessato, da presentarsi all'assessorato provinciale competente, unitamente al certificato previsto al numero 3) del precedente terzo comma, e alla attestazione della frequenza di un corso di aggiornamento di cui all'art. 8 della presente legge.

L'ammissione ai corsi previsti al n. 2) del precedente terzo comma, per il conseguimento della qualifica di guida alpina, è subordinata al compimento del ventiduesimo anno di età ed alla permanenza minima di tre anni nella qualifica di aspirante guida alpina.

Presso l'assessorato provinciale cui è affidata la materia del turismo è istituito il registro delle guide alpine e degli aspiranti guida alpina, in cui sono iscritti, secondo l'ordine di rilascio della licenza, tutte le guide alpine e gli aspiranti guida alpina.

Art. 3.
Titolari di licenza rilasciata fuori provincia

Per l'esercizio stabile della professione di guida alpina o di aspirante guida alpina nel territorio della provincia di Trento, coloro che siano in possesso della licenza di guida alpina, o di portatore alpino, rilasciata fuori provincia secondo le norme in vigore, devono dimostrare la sicura conoscenza della geografia montana della provincia di Trento, accertata dalla commissione prevista al seguente articolo. Il superamento del relativo esame e titolo per ottenere, dal presidente della giunta provinciale, specifico nulla-osta per l'esercizio stabile della professione in provincia di Trento, nei limiti indicati all'art. 1. Il portatore alpino è equiparato all'aspirante guida alpina.

Al fine suddetto gli interessati devono inoltrare domanda all'assessorato provinciale competente in materia di turismo, corredata della licenza di esercizio della professione di guida alpina, o di portatore alpino, o di copia autentica della stessa.

Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina o dal portatore alpino che abbia residenza, dimora e recapito fisso ai fini dell'esercizio della professione in provincia di Trento.

L'esercizio saltuario della professione da parte di guide o portatori alpini non è soggetto al nulla-osta previsto al precedente primo comma, purchè si tratti di persone in possesso di licenza rilasciata secondo le norme di legge dello Stato italiano, di altre regioni o province autonome italiane o dello stato estero di provenienza. Anche nell'esercizio saltuario della professione le guide ed i portatori alpini sono tenuti all'osservanza di quanto stabilisce l'art. 10.

Art. 4.
Esami e commissione esaminatrice

Gli esami teorico-pratici per il conseguimento della qualifica di guida alpina e di aspirante guida alpina consistono nelle seguenti prove:

tecnico-pratica;
didattica;
teorica.

Gli esami sono sostenuti avanti una commissione nominata dalla giunta provinciale e composta da:

1) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia del turismo o da un suo delegato, che la presiede;

2) quattro guide alpine, con la qualifica di istruttore, designate dall'associazione delle guide alpine più rappresentativa in sede provinciale;

3) un funzionario dell'assessorato provinciale competente in materia di turismo;

4) un esperto in materia di soccorso alpino, preferibilmente con la qualifica di guida alpina;

5) quattro esperti nelle materie teoriche connesse alla professione di guida alpina scelti dopo aver sentita l'associazione delle guide alpine più rappresentativa in sede provinciale;

6) un medico, esperto in materia di pronto soccorso, rianimazione, alimentazione e ambientamento in montagna.

Funge da segretario un dipendente dell'assessorato provinciale competente in materia di turismo.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale e dura in carica un quinquennio.

I suoi componenti possono essere riconfermati.

Per ogni membro, ad eccezione del presidente, deve essere nominato un membro supplente.

La commissione deve predeterminare e rendere noti:

a) il programma della prova attitudinale, di cui al successivo art. 5;

b) il programma dei corsi, di cui all'art. 6;

c) il programma delle singole prove di esame e l'ordine di effettuazione delle stesse;

d) i criteri e le modalità di valutazione delle singole prove.

Il contenuto della prova tecnico-pratica deve adeguarsi ai programmi adottati dal Club alpino italiano nell'ambito della funzione ad esso attribuita dal secondo comma dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1963, n. 91.

Limitatamente alla prova tecnico-pratica, il giudizio della commissione è di regola ricavato dal rapporto degli istruttori ai corsi. La commissione può peraltro disporre che il candidato sostenga prove pratiche in sua presenza o in presenza di alcuni componenti a ciò delegati.

Ai componenti la commissione spettano i compensi di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

Art. 5.
Prova attitudinale

L'ammissione ai corsi per il conseguimento della licenza di aspirante guida alpina è subordinata al superamento di una prova attitudinale da sostenersi avanti la commissione di cui al precedente art. 4, alla quale sono ammessi coloro che hanno compiuto il diciassettesimo anno di età.

La prova attitudinale va ripetuta nel caso in cui, entro cinque anni, l'interessato non abbia superato gli esami teorico-pratici.

Art. 6.
Corsi di esami

La provincia organizza ed attua — sia direttamente, sia avvalendosi dell'associazione delle guide alpine più rappresentative a livello provinciale — le prove attitudinali, i corsi e gli esami per il conseguimento della licenza di aspirante guida alpina e di guida alpina, nonchè i corsi di aggiornamento.

La giunta provinciale — qualora intenda avvalersi, per la organizzazione e l'attuazione di quanto indicato al precedente comma, dell'attività dell'associazione — stipula con essa apposita convenzione, nella quale devono essere fra l'altro previste le modalità di ammissione e la scelta delle località in cui saranno effettuate le prove attitudinali, i corsi e gli esami, le qualifiche degli istruttori e degli insegnanti, la relativa remunerazione massima, i massimali delle assicurazioni contro i rischi di responsabilità civile e di infortunio per istruttori ed allievi, nonchè il corrispettivo per le spese derivanti dall'organizzazione ed attuazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami teorico-pratici.

La provincia assume a proprio carico le spese tecnicamente necessarie per espletare la prova attitudinale, i corsi e gli esami, compresi quelli previsti agli articoli 8 e 9, le spese per l'acquisto di materiali tecnici e didattici e per la remunerazione degli istruttori e degli insegnanti per le assicurazioni contro i rischi di responsabilità civile e di infortunio per allievi, istruttori e insegnanti, nonchè quelle relative all'uso dei mezzi di trasporto e dei mezzi necessari allo svolgimento delle esercitazioni.

La provincia assume inoltre a proprio carico le spese di vitto ed alloggio dei partecipanti ai corsi ed esami previsti dal presente articolo e dai successivi 8 e 9, residenti in provincia di Trento.

In relazione a quanto sopra previsto la giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'erogazione di anticipi fino ad un limite massimo del 70 per cento dell'ammontare della relativa spesa annua presunta e per il saldo in base a documentato rendiconto.

Art. 7.
Corsi di lingue estere

A fine di una più completa preparazione professionale delle guide alpine, la giunta provinciale può provvedere alla istituzione e all'organizzazione di appositi corsi di lingue estere.

Art. 8.
Corsi di aggiornamento

Per il rinnovo della licenza i titolari devono frequentare, entro la data di scadenza della medesima, un corso di aggiornamento.

Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il titolare della licenza può frequentare il corso di aggiornamento successivo alla cessazione dell'impedimento. In tale ipotesi, la validità della licenza è prorogata per il periodo massimo di un anno.

La frequenza da parte dell'aspirante guida alpina dei corsi per il conseguimento della qualifica di guida alpina equivale alla frequenza di un corso di aggiornamento.

Sono esonerati dall'obbligo di frequenza del corso di aggiornamento coloro che, nel triennio antecedente la scadenza della licenza, abbiano rivestito la qualifica di istruttore per guide alpine.

Sono altresì esonerate dall'obbligo di frequenza del corso di aggiornamento le guide alpine che, nel triennio antecedente la scadenza della licenza, abbiano rivestito la qualifica di membro della commissione esaminatrice indicata all'art. 4.

Art. 9.

Istruttori

La provincia, sia direttamente che tramite l'associazione delle guide alpine più rappresentativa in sede provinciale, può organizzare ed attuare corsi per la formazione di istruttori per le guide alpine.

Il titolo di istruttore si consegue con il superamento di esami teorico-pratici sostenuti avanti la commissione di cui all'art. 4, previa frequenza dei corsi indicati al precedente comma. Sono ammesse ai corsi le guide alpine in possesso della qualifica professionale da almeno due anni.

Il titolo di istruttore viene rilasciato dal presidente della commissione esaminatrice ed ha validità di due anni.

Gli istruttori per le guide alpine possono essere scelti, per l'attuazione degli scopi previsti dalla presente legge, nell'ambito di un elenco comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno dall'associazione delle guide alpine italiane (A.G.A.I.), comprendente in ogni caso tutti gli istruttori per guide alpine residenti in provincia di Trento.

Art. 10.

Soccorso alpino

Le guide alpine e gli aspiranti guida alpina sono tenuti — in caso di infortunio in montagna, e comunque in ogni caso di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori in montagna — a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con l'esigenza della massima sicurezza nei confronti dei propri clienti.

Art. 11.

Tariffe

La giunta provinciale determina annualmente, su proposta dell'associazione delle guide alpine più rappresentativa in sede provinciale e sentito il corpo di soccorso alpino della Società alpinisti tridentini, le tariffe massime e minime da applicarsi da parte delle guide alpine ed aspiranti guida alpina per le attività svolte nell'ambito della provincia di Trento.

L'associazione delle guide alpine più rappresentativa a livello provinciale può proporre alla giunta provinciale un elenco di escursioni od ascensioni relativamente alle quali saranno applicate tariffe speciali, determinate nella misura minima e massima, in relazione alle particolari difficoltà tecnico-alpinistiche che esse presentano.

Fino a quando non verrà ridisciplinata la normativa concernente la materia del soccorso alpino, le indennità di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, e successive modificazioni, vengono corrisposte alle guide alpine ed aspiranti guida alpina in misura pari alle tariffe minime stabilite dalla giunta provinciale ai sensi del primo comma del presente articolo, ovvero in misura pari alle tariffe minime previste al secondo comma qualora l'operazione di soccorso comporti ascensioni rientranti nell'elenco previsto dal comma stesso.

Art. 12.

Scuole di alpinismo

Possono essere istituite scuole di alpinismo per iniziativa di un gruppo di almeno tre guide alpine che intendano associarsi per il coordinamento tecnico-funzionale dell'attività di insegnamento di cui al punto 3 dell'art. 1 della presente legge.

Le scuole di alpinismo possono avvalersi dell'opera di aspiranti guida alpina, purchè il numero di questi ultimi non superi il numero delle guide alpine.

Le scuole di alpinismo devono essere autorizzate dalla giunta provinciale.

La relativa domanda deve contenere i nominativi delle guide alpine, luogo, data di nascita e residenza. Alla domanda sono allegate copia autentica dello statuto dell'associazione ed una relazione dalla quale risulti la sede della scuola, l'attrezzatura e l'ambito territoriale in cui si svolge l'attività didattica.

Non sono soggette alla disciplina prevista dalla presente legge le iniziative didattiche svolte senza finalità di lucro dalle associazioni alpinistiche aventi personalità giuridica e dalle loro sezioni. Queste iniziative non possono essere denominate «scuole di alpinismo».

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, le iniziative didattiche svolte senza finalità di lucro dalle associazioni alpinistiche aventi personalità giuridica e dalle loro sezioni, nell'ambito della provincia di Trento e per almeno venti anni consecutivi antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, possono continuare a denominarsi «scuole di alpinismo».

Art. 13.

Associazioni di guide alpine

Al fine di agevolare i compiti istituzionali delle associazioni fra guide alpine operanti nella provincia di Trento, e, in particolare, per tutelare adeguatamente le guide e gli aspiranti guida alpina anche nelle operazioni di soccorso alpino di cui all'art. 10, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi annui in misura non superiore all'80 per cento dello onere complessivo per il pagamento dei premi delle assicurazioni, a favore degli iscritti alle associazioni stesse residenti in provincia di Trento, per la copertura:

a) dei rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, per infortunio nell'esercizio della professione;

b) dei rischi di responsabilità civile nell'esercizio della professione.

L'erogazione del contributo è subordinata alla stipulazione con le associazioni interessate di apposita convenzione, nella quale devono essere fra l'altro previste le modalità per garantire a tutte le guide alpine e aspiranti guida alpina, esercenti la professione e residenti in provincia di Trento, idonea copertura dei rischi indicati al precedente comma.

Art. 14.

Assicurazione

Sono assicurati per i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, i componenti la commissione ed il segretario della commissione di cui all'art. 4, nonchè i dipendenti provinciali incaricati della vigilanza ai sensi dell'art. 21.

La giunta provinciale è autorizzata a stipulare i relativi contratti di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 15.

Promozione e diffusione dell'alpinismo

La giunta provinciale è autorizzata a concedere sovvenzioni ad associazioni di guide alpine operanti nella provincia di Trento per iniziative dirette a promuovere la diffusione dell'alpinismo tra i giovani e a favorire la conoscenza del ruolo della guida alpina nella pratica dell'alpinismo, nonchè a migliorare la qualificazione professionale delle guide alpine in attività.

A tal fine le associazioni interessate possono inoltrare domanda all'assessorato provinciale competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative per le quali si richiede la sovvenzione e da un piano di finanziamento.

Con la deliberazione di concessione della sovvenzione vengono determinati l'ammontare della spesa massima ammissibile nonchè la misura della sovvenzione stessa. Con detta deliberazione la giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'erogazione di anticipi fino ad un limite massimo del 70 per cento dell'ammontare della sovvenzione e, per il saldo, in base a documentato rendiconto.

Art. 16.

Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque, nell'ambito del territorio della provincia di Trento, eserciti la professione, o comunque dietro compenso l'attività di guida alpina o di aspirante guida alpina sprovvisto della relativa licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.000.000.

I titolari di licenza di guida alpina, di portatore alpino o aspirante guida alpina, che esercitino stabilmente la professione nel territorio della provincia di Trento, ai sensi dell'art. 3, sprovvisti di nulla-osta, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000.

L'applicazione di tariffe superiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 11 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 150.000.

L'applicazione di tariffe inferiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 11 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 45.000.

L'apertura di scuole di alpinismo sprovviste dell'autorizzazione di cui al terzo comma dell'art. 12, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da L. 200.000 a lire 600.000 a carico di ciascuna persona che pratichi attività di insegnamento nell'ambito dell'organizzazione abusivamente denominata scuola di alpinismo.

L'inosservanza di quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 12 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 150.000 a carico di ciascuna persona che pratichi attività di insegnamento nell'ambito dell'organizzazione abusivamente denominata scuola di alpinismo.

Art. 17.
Responsabilità in solido

Per le violazioni di cui alla presente legge commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona fisica o giuridica rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza risponde delle sanzioni amministrative previste al precedente art. 16 in solido con il trasgressore, purchè si tratti di violazione di norme che essa era tenuta a far osservare.

Art. 18.
Accertamento delle infrazioni e pagamento in misura ridotta

Dell'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 16 della presente legge, viene redatto apposito verbale.

Copia del verbale è immediatamente consegnata ai trasgressori Ove ciò non sia possibile o venga opposto rifiuto, sarà provveduto all'invio di copia del verbale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura degli uffici dell'assessorato provinciale cui è affidata la materia del turismo, entro trenta giorni dall'accertamento dell'infrazione. In ogni caso, con identiche modalità e negli stessi termini copia del verbale è inviata ai soggetti obbligati in solido ai sensi del precedente art. 17.

Entro trenta giorni dalla consegna o dal ricevimento del verbale a mezzo posta il trasgressore o i soggetti obbligati in solido sono ammessi al pagamento della sanzione amministrativa nella misura minima prevista dall'art. 16 mediante versamento da effettuarsi a favore del tesoriere della provincia.

Art. 19.
Ordinanza e ingiunzione. Opposizione

Qualora non sia stato eseguito il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il funzionario dirigente i servizi provinciali del turismo — al quale gli interessati possono far pervenire, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, scritti difensivi contenenti proprie deduzioni in ordine alle violazioni contestate, entro trenta giorni dalla consegna o dal ricevimento del verbale a mezzo posta — se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti al precedente art. 16, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di notificazione, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine non inferiore a trenta giorni dalla notificazione per il pagamento stesso al tesoriere della provincia.

La notificazione dell'ingiunzione è eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, con il rispetto delle norme stabilite dal codice di procedura civile.

Ai sensi di quanto stabiliscono la legge 24 dicembre 1975, n. 706, e le norme ivi richiamate, la ingiunzione costituisce titolo esecutivo e contro di essa gli interessati possono proporre azione avanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine prefisso per il pagamento.

Alle infrazioni amministrative previste dalla presente legge, per quanto in essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e delle norme ivi richiamate.

Art. 20.
Destinazione delle somme riscosse

Le somme riscosse ai sensi degli articoli 18 e 19 della presente legge sono introitate nel bilancio della provincia.

Art. 21.
Servizio di vigilanza

Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge i dipendenti addetti all'assessorato provinciale cui è affidata la materia del turismo, espressamente designati con decreto del presidente della giunta provinciale previa deliberazione della giunta stessa. Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi hanno libero accesso e libera circolazione sugli impianti di risalita.

I concessionari degli impianti di risalita sono tenuti al trasporto gratuito, oltre che dei dipendenti di cui al precedente comma, dei componenti la commissione e del segretario di cui all'art. 4 della presente legge.

La giunta provinciale provvede a dotare i dipendenti di cui al primo comma dell'attrezzatura tecnica necessaria all'espletamento delle loro funzioni.

Art. 22.
Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge le guide alpine che sono in possesso di licenza di esercizio ai sensi dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciata in provincia di Trento dalle competenti autorità, conseguono di diritto la licenza di cui all'art. 2, purchè presentino domanda all'assessorato provinciale competente in materia di turismo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata la licenza di esercizio della professione di guida alpina o copia autentica della stessa.

Con lo stesso procedimento ottengono la qualifica di aspirante guida i titolari di licenza di portatore alpino, rilasciata ai sensi del citato art. 123.

I titolari di certificati di idoneità tecnica rilasciati entro il 31 dicembre 1980, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 26 gennaio 1963, n. 91, ottengono la licenza di cui all'art. 2, purchè presentino la relativa domanda all'assessorato provinciale competente in materia di turismo entro il 31 marzo 1981.

I partecipanti ai corsi ed agli esami organizzati, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 26 gennaio 1963, n. 91, che non abbiano completato l'intero ciclo di corsi ed esami entro il 31 dicembre 1980, sono ammessi ai corsi ed esami, di cui all'art. 6, per la parte non espletata presso il C.A.I. - Associazione delle guide alpine italiane. A tal fine essi devono presentare domanda di ammissione presso l'assessorato provinciale competente in materia di turismo, allegando un certificato del Club alpino italiano, da cui risultino i corsi frequentati e gli esami sostenuti.

Art. 23.
Autorizzazione di spesa

Per i fini di cui gli articoli 2, 6, 7, 9, 13, 14, 15 e 21 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 40.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 24.
Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 40.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 23 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per la «promozione turistica» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Alla copertura del maggiore onere di L. 500.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i « servizi generali » nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Al complessivo onere valutato nell'importo di L. 80.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 23 della presente legge per il periodo degli anni 1981-82, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « strutture economiche », programma « turismo », area di intervento « promozione turistica » del bilancio pluriennale di cui all'articolo 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

All'onere valutato nell'importo di L. 500.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « servizi generali » del bilancio pluriennale di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 25.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

	Competenza	Cassa
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti	L. 40.500.000	L. 30.300.000

In aumento:

	Competenza	Cassa
Cap. 12300. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e a estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L. 500.000	L. 300.000
Cap. 48135 - titolo I - sezione 10 - categ. 04 (di nuova istituzione). — Spese e sovvenzioni relative alle guide alpine nella provincia autonoma di Trento . .	L. 40.000.000	L. 30.000.000
Totale variazioni in aumento .	L. 40.500.000	L. 30.300.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, le somme di cui al precedente art. 24 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nei settori funzionali, programmi, aree di attività e di intervento indicati nel terzo e quarto comma dello stesso art. 24.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 22 luglio 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(7648)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1980, n. 9-30/Legisl.

Modifica del regolamento di esecuzione della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3, sul funzionamento del laboratorio tecnologico impianti a fune (LA.T.I.F.) approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 14 aprile 1977, n. 9-96/Legisl. Determinazione nuove tariffe per prove tecniche.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 22 *luglio* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento di esecuzione della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 14 aprile 1977, n. 9-96/Legisl., concernente il funzionamento del laboratorio tecnologico impianti a fune (LA.T.I.F.) e comprendente le tabelle delle tariffe per le prestazioni che il laboratorio esegue per conto terzi;

Ritenuto opportuno un aggiornamento delle tariffe suddette;

Visti gli articoli 6, 18 e 56 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 4878 del 23 maggio 1980;

Decreta:

E' approvata la modifica al regolamento di esecuzione della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 14 aprile 1977, n. 9-96/Legisl., e determina le tariffe per le prestazioni inerenti alle prove tecniche effettuate dal LA.T.I.F. per conto terzi, secondo le tabelle *A* - *B* - *C* - *D* - *E* - *F* - *G*/80 allegate quale parte integrante del presente decreto in sostituzione delle tabelle *A* - *B* - *C* - *D* - *E* - *F*/77 allegate al precedente decreto del presidente della giunta provinciale di data 14 aprile 1977, n. 9-96/Legisl.

Sono abrogate le precedenti tabelle *A* - *B* - *C* - *D* - *E* - *F*/77 allegate al decreto del presidente della giunta provinciale di data 14 aprile 1977, n. 9-96/Legisl.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 17 giugno 1980

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1980
Registro n. 34, *foglio n.* 142

Tabella *A*-80

Tariffe delle prestazioni riguardanti la ricerca delle rotture nelle funi metalliche mediante esame magneto-induttivo

L'importo è comprensivo della fornitura di una copia del diagramma relativo.

Voce	Descrizione	Tariffa (lire)
A 1	Anello di fune (portante-traente o soccorso)	80.000
A 2	Fune traente o zavorra	60.000
A 3	Fune portante (quota fissa) . .	60.000
A 4	Fune portante (per ogni campata successiva alla prima)	20.000
A 5	Copia del diagramma	12.000
A 6	Per prestazioni eseguite fuori del territorio provinciale è dovuto un rimborso spese aggiuntivo pari a lire/km	200

Tabella *B*-80

Tariffe dei rilievi estensimetrici delle deformazioni indotte in parti metalliche dai carichi

Voce	Descrizione	Tariffa (lire)
B 1	Prova statica	100.000
B 2	Prova dinamica	250.000
B 3	Per ogni punto di misura . . .	20.000
B 4	Per prestazioni eseguite fuori del territorio provinciale è dovuto un rimborso spese aggiuntivo pari a lire/km	200

Tabella *C*-80

Tariffe delle prove sui provini metallici

Voce	Descrizione	Tariffa (lire)
C 1	Prova di durezza	10.000
C 2	Prova di resilienza	10.000
C 3	Prova di trazione	10.000
C 4	Prova di piegamento	10.000

Tabella *D*-80

Tariffe delle operazioni e delle prove relative ai collaudi degli spezzoni di funi metalliche

Voce	Descrizione	Tariffa (lire)
D 1	Esecuzione di testa fusa Ø ≤ 15 mm Ø ≥ 15 mm	6.000 15.000
D 2	Prova di strappo 10 < Ø ≤ 15 mm Ø ≥ 15 mm	10.000 40.000
D 3	Prova sul filo completa di trazione, torsione, piegamento alternato con le misurazioni dei diametri e degli allungamenti	2.000
D 4	Prova di sola trazione del filo	800
D 5	Elaborazione dei risultati delle prove sui fili N ≤ 50 50 < N ≤ 115 115 < N ≤ 180 N > 180 N = numero dei fili costituenti la fune	25.000 30.000 40.000 50.000

Tabella *E*-80

Tariffe delle prove sui morsetti

Voce	Descrizione	Tariffa (lire)
E 1	Prova completa del morsetto (determinazione della caratteristica del pacco molle, della durezza del materiale, controllo dimensionale e prova di scorrimento)	80.000
E 2	Determinazione della caratteristica del pacco molle	30.000
E 3	Prova di scorrimento del morsetto	30.000
E 4	Determinazione della caratteristica di sistema elastico	40.000
E 5	Determinazione della caratteristica di sistema elastico per ogni sistema successivo al primo	10.000

Tabella *F*-80

Tariffe delle prove sui dispositivi di traino degli sciatori

Voce	Descrizione	Tariffa (lire)
F 1	Prova di carico secondo art. 20.8 D.M. 27-8-1969	30.000
F 2	Prova di strappo della funicella	30.000
F 3	Determinazione della caratteristica di progressività	150.000

Tabella *G*-80

Tariffe delle prove di durata sui veicoli funiviari

Voce	Descrizione	Tariffa (lire)
G 1	Rilievo estensimetrico delle sovrasollecitazioni dinamiche da effettuarsi sull'impianto	300.000
G 2	5 milioni di colpi sull'apposita macchina per prove di durata	300.000
G 3	Per ogni passeggero trasportabile	50.000

(7693)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 giugno 1980, n. 10-31/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, per quanto attiene la determinazione del programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di geometra-perito, VI livello funzionale-retributivo, ruolo tecnico delle foreste.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 5 *agosto* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Visto l'art. 18 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Vista la legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale 13 giugno 1980, n. 5776;

Decreta:

Art. 1.

Le prove d'esame dei concorsi pubblici per la assunzione di personale del VI livello funzionale-retributivo (geometra-perito) del ruolo tecnico delle foreste sono costituite da:

due prove scritte;

una prova orale.

Art. 2.

Prove scritte

La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su uno o più dei seguenti argomenti:

modalità di esecuzione di lavori edilizi, stradali ed idraulici e redazione di un progetto di semplice costruzione edile, stradale o idraulica, con particolare riguardo al settore forestale, con verifica e calcolo di strutture semplici, di fondazioni, muri di sostegno, sistemazioni montane, consolidamento dei terreni, cementi, ornati elementari e pavimentazioni stradali;

rilevamenti planimetrici ed altimetrici, principali strumenti topografici, loro correzioni e loro uso nei rilievi planimetrici e altimetrici, risoluzione di problemi topografici;

tracciamenti di campagna, tracciati stradali, curve, livellette, sezioni, volumi di terra e sistemazione superficiale dei terreni.

La seconda prova scritta verterà sui medesimi argomenti indicati per la prima prova e/o sugli argomenti indicati per la prova orale e potrà essere articolata, in tutto o in parte, sotto forma di questionario o a risposta sintetica.

Prova orale

Oltre che sugli argomenti indicati per le prove scritte la prova orale verterà sui seguenti argomenti:

1) agronomia e coltivazioni arboree, con particolare riguardo alle speci forestali;

2) economia ed estimo rurale e forestale;

3) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità, con particolare riferimento agli appalti, alla direzione e collaudo dei lavori nonchè all'intervento finanziario dello Stato e della provincia;

4) nozioni di diritto civile con particolare riguardo alla proprietà;

5) nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento e sulla legislazione vigente in materia forestale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 18 giugno 1980

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* **1980**
Registro n. 35, *foglio n.* **137**

(7694)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 agosto 1980, n. 12-33/Legisl.

Decreto del presidente della giunta provinciale 4 agosto 1975, n. 10-41/Legisl. «Regolamento delle case di cura private» così come modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1979, n. 3-151/Legisl. Proroga del termine di cui al primo comma dell'art. 23.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 19 *agosto* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10;

Visti i propri decreti 4 agosto 1975, n. 10-41/Legisl. e 7 febbraio 1979, n. 3-151/Legisl.;

Ravvisata la necessità di prorogare il termine di cui al primo comma dell'art. 23 del regolamento delle case di cura private di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 4 agosto 1975, n. 10-41/Legisl., così come modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1979, numero 3-151/Legisl.;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale 27 giugno 1980, n. 6354;

Decreta:

Al primo comma dell'art. 23 del decreto del presidente della giunta provinciale 4 agosto 1975, n. 10-41/Legisl., così come sostituito con decreto del presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1979, n. 3-151/Legisl., le parole «entro il 30 giugno 1980» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 1981».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 8 luglio 1980

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1980
Registro n. 39, *foglio n.* 131

(8297)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. **9.**

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1972, n. 15, modificata dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 7 - Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 16 luglio 1972, n. 15, sono sostituiti dal seguente articolo:

«La commissione legislativa competente deve riunirsi per trattare la proposta di legge entro trenta giorni dalla sua ricezione ed è tenuta ad ammettere alla discussione del progetto di legge il primo proponente dell'iniziativa. Esso può farsi rappresentare da uno dei presentatori indicati al successivo articolo 8 ed assistere da un esperto. Il proponente può intervenire allo stesso titolo e con la stessa modalità che il regolamento del consiglio regionale o provinciale prevede per i rappresentanti della giunta o i consiglieri proponenti in sede di esame e discussione nelle commissioni legislative di progetti di legge; le stesse prerogative sono attribuite all'esperto che è equiparato ai funzionari ed esperti che assistono gli assessori.

Gli eventuali emendamenti introdotti dalla commissione al testo della proposta di legge vengono comunicati entro sette giorni dalla conclusione dei lavori della commissione stessa al primo proponente dell'iniziativa, che può presentare le sue osservazioni entro i sucessivi quindici giorni, alla presidenza del consiglio regionale o provinciale».

Art. 2.

All'art. 7 della legge regionale 16 luglio 1972, n. 15, le parole « di cui agli articoli 4 e 5 » sono sostituite dalle parole « di cui all'art. 4 »,

Art. 3.

Al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1972, n. 15, come modificato dall'articolo unico della legge regionale 2 settembre 1974, n. 7, sono soppresse le parole « comprendenti località ladine ».

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 16 luglio 1972, n. 15, è sostituito dal seguente comma:

« La proposta viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente; accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto e, nel caso di iniziativa popolare di appartenenti al gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano, il gruppo linguistico di appartenenza ».

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 29 maggio 1980

PANCHIERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(7965)

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1980, n. 10.

Modifiche alle circoscrizioni territoriali dei comuni di Castelbello-Ciardes e Naturno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 5 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le circoscrizioni territoriali dei comuni di Castelbello-Ciardes e di Naturno sono così modificate:

a) la circoscrizione territoriale del comune di Castelbello-Ciardes è ampliata di mq 18.422 e diminuita di mq 25.144;

b) la circoscrizione territoriale del comune di Naturno è ampliata di mq 25.144 e diminuita di mq 18.422.

A seguito delle modifiche disposte dai punti *a)* e *b)* del comma precedente, la circoscrizione territoriale del comune amministrativo di Naturno è ampliata per complessivi metri quadrati 6.722.

E' approvata la cartografia allegata alla presente legge.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni territoriali disposte con l'art. 1 della presente legge, saranno regolati dalla giunta provinciale di Bolzano ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 luglio 1980

p. *Il presidente*: BALZARINI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1980, n. 11.

Autorizzazione alla ulteriore sottoscrizione ed alla cessione a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano di quote di partecipazione ai fondi di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 5 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I conferimenti della Regione ai fondi di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige e dell'annessa sezione per il credito agrario di miglioramento sono ulteriormente aumentati di lire 1.155 milioni, rispettivamente di lire 270 milioni.

Art. 2.

E' autorizzata la cessione al valore nominale di quote di partecipazione di proprietà regionale del fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige e di quello dell'annessa sezione per il credito agrario di miglioramento, per un massimo di lire 385 milioni, rispettivamente di lire 95 milioni, a favore di ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si provvede con il ricavato delle cessioni autorizzate dall'art. 2 pari a lire 960 milioni e per lire 465 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 2300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 luglio 1980

p. *Il presidente*: BALZARINI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(7966)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. 30.

Provvidenze per danni da avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 del 18 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

A favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate da eventi atmosferici dichiarati eccezionali con le procedure di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 e all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono essere concesse, per sovvenire alle immediate necessità aziendali, le agevolazioni di cui agli articoli che seguono.

Art. 2.

Alle aziende di cui all'art. 1 la Regione concede un contributo fino al 50 per cento dell'ammontare del danno accertato e comunque in misura non superiore a L. 600.000 per ettaro alle aziende a prevalente indirizzo ortoflorofrutticolo e a L. 300.000 per ettaro a quelle a prevalente indirizzo zootecnico.

Art. 3.

Nella determinazione da parte della Regione delle provvidenze disposte in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, si tiene conto dei contributi concessi ai sensi della presente legge al fine di evitare che il complesso dei benefici superi per ciascuna azienda l'intero danno accertato.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale nel rendere noto l'avvenuto riconoscimento ministeriale dell'eccezionalità dell'evento che ha causato il danno fissa, altresì, nel decreto il termine inderogabile ed improrogabile entro il quale le domande devono essere presentate.

Le domande, dirette alla Regione, vanno presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio i quali, su parere conforme di una commissione formata dai presidenti delle comunità montane e dai presidenti dei consorzi dei comuni per le deleghe in agricoltura nonchè da un rappresentante delle organizzazioni sindacali agricole più rappresentative a livello nazionale, provvederanno all'istruzione delle stesse ed alla concessione e liquidazione della quota regionale del contributo ammesso in conformtià all'art. 29 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27.

La giunta regionale delibera le direttive cui devono uniformarsi gli ispettorati provinciali.

Art. 5.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante prelevamento di L. 200.000.000 in termini di competenza dal cap. 9010 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 e conseguente istituzione, nel medesimo stato di previsione, del cap. 7435 « Contributi in conto capitale per primi interventi a favore delle aziende colpite da calamità naturali » con lo stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza.

Al finanziamento delle provvidenze previste dalla presente legge per gli esercizi finanziari successivi al 1980 si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 maggio 1980

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. 31.

Adeguamento dei contributi previsti dalla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 7, per la perequazione contrattuale dei lavoratori addetti agli autoservizi pubblici di linea.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 18 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, l'entità del contributo di cui all'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 7, è elevata a L. 3.750.000 per l'anno 1979 ed a L. 4.250.000 per l'anno 1980.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti al cap. 3100 « Contributi di esercizio per gli autoservizi pubblici di linea » dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 maggio 1980

MAGLIOTTO

(8165)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. 15.

Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali - Recepimento dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario, per il periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 25 del 4 giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

Il recepimento dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978 è disciplinato, per quanto attiene all'ordinamento della regione Calabria, dalla presente legge che ha valore, ad ogni effetto, dal 1° ottobre 1978, salvo quanto stabilito ai successivi articoli 24 e 29.

Ogni disposizione di legge regionale che sia incompatibile con quanto stabilito con la presente legge deve intendersi abrogata.

Restano in vigore tutte le disposizioni di leggi regionali vigenti che disciplinano fattispecie non espressamente regolate dalla presente legge.

Rimangono altresì in vigore tutte le norme di cui alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, che diciplinano la competenza del presidente del consiglio regionale e dell'ufficio della presidenza in ordine ai provvedimenti riguardanti il personale in servizio presso gli uffici del consiglio.

Art. 2.

Rinvio alla normativa statale

Nei casi non previsti dalla presente legge e da altre leggi della regione Calabria in materia di stato giuridico e di trattamento economico del personale si osservano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, che comunque non comportino oneri di natura economica.

Art. 3.

Validità del contratto

Il periodo di validità del contratto triennale recepito con la presente legge scade il 31 dicembre 1978.

TITOLO II
STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Capo I
IL RUOLO REGIONALE

Art. 4.
Ruolo unico

Il personale della Regione è collocato in un unico ruolo regionale.

Il numero dei posti di ruolo e la loro ripartizione nei livelli funzionali saranno definitivamente determinati dalla legge sull'ordinamento amministrativo della regione Calabria.

Art. 5.
Determinazione dei livelli funzionali

Gli impiegati della Regione sono collocati nel ruolo unico e assegnati ad uno dei seguenti otto livelli funzionali:

dirigente;

esperto;

istruttore;

collaboratore;

applicato operatore specializzato;

operatore qualificato;

commesso;

ausiliario.

La dotazione dei posti per i singoli livelli funzionali del ruolo unico, nelle more dell'entrata in vigore della legge sull'ordinamento amministrativo della regione Calabria è provvisoriamente stabilita nella tabella *A*, di cui al successivo art. 44.

Art. 6.
Dirigente

Sono comprese nel livello di dirigente le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo, con la definizione dei processi attuativi.

La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa dell'unità organica complessa di cui indirizza l'attività verificandone la corrispondenza ai programmi di lavoro.

E' caratterizzato da:

autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell'unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani e i programmi anche pluriennali definiti dall'amministrazione;

apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa, alla quale appartiene o della quale è responsabile, in rapporto all'intera organizzazione regionale.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni di carattere generale impartite;

della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi stabiliti, operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

Il livello comprende posizioni di lavoro individuate a livello di specializzazione, analogamente a quelle elencate all'articolo seguente.

Le posizioni di lavoro del livello di dirigente richiedono peraltro una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze organizzative della Regione.

Il dirigente provvede, in applicazione delle leggi e dei regolamenti, nonché delle direttive del coordinatore del settore, al buon funzionamento del servizio cui è preposto, assicurando la legalità, l'imparzialità, l'efficienza e l'economicità della gestione.

In particolare:

a) esercita i compiti e le facoltà a lui direttamente attribuiti o delegati e adotta i provvedimenti di competenza;

b) coadiuva il coordinatore del settore nello svolgimento della azione amministrativa e propone l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria;

c) predispone le norme di esecuzione concernenti il funzionamento degli uffici e l'azione amministrativa di competenza;

d) cura lo studio, l'impostazione, l'aggiornamento e l'analisi delle rilevazioni nelle materie di competenza;

e) assicura il miglior impiego del personale.

Per l'accesso al livello di dirigente è richiesta la laurea, nonché una specializzazione e abilitazione professionale, ove richiesta dalle caratteristiche del singolo posto, oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno sei anni, nell'esercizio di professioni libere o nell'impiego pubblico a livello direttivo.

Art. 7.
Esperto

Sono comprese nel livello di esperto le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti alla attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito di una unità organica complessa.

La posizione di lavoro può comportare anche la responsabilità organizzativa di una unità di lavoro eventualmente prevista nell'ambito dell'unità organica complessa, con compiti di indirizzo della attività degli addetti.

E' caratterizzato da:

autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati all'unità organizzativa o a gruppi di lavoro, nonché per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate; l'autonomia è comunque esercitata nell'ambito di istruzioni di carattere generale o da eventuali indicazioni di priorità;

apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalità della unità organica complessa alla quale appartiene.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità di lavoro;

dell'attuazione dei programmi di lavoro, esercitando controlli e verifiche periodici ed occasionali anche complessi.

L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

L'esperto adotta altresì gli atti amministrativi attribuiti alla sua competenza da leggi o regolamenti.

Per l'accesso al livello di esperto è richiesta la laurea, nonché la specializzazione o la abilitazione professionale ove prevista dalle caratteristiche del singolo posto.

Art. 8.
Istruttore

Sono inserite nel livello di istruttore le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito dell'unità organica in cui sono inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;

responsabilità professionale dei propri compiti;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica in cui è inserito.

Comporta responsabilità:

delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;

degli orientamenti dati, a livello tecnico, ed altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale. L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.

Nei corsi di formazione professionale: comporta attività di insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.).

Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quella stabilita per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibile alla professionalità prevista più in generale per l'accesso al livello.

Per l'accesso al livello si richiede il possesso di un diploma di laurea.

Art. 9.

Collaboratore

Sono inserite nel livello di collaboratore le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati, anche complessi e complessa di dati semplici.

Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l'accesso al livello.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;

responsabilità professionale dei propri compiti; può comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale, o in casi eccezionali e per unità operative a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione.

Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali, anche complete:

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa in cui è inserito.

Nei corsi di formazione professionale: comporta attività di insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenze teorico-tecnico professionali riconducibili alla professionalità prevista dai piani d'insegnamento.

E' caratterizzato da:

autonomia nell'ambito della funzione docente;

responsabilità professionale dei propri compiti;

apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico-organizzativa del corso, e più in generale, del centro di formazione.

Art. 10.

Applicato-operatore specializzato

Sono inserite nel livello di applicato-operatore specializzato le posizioni di lavoro che comportano esecuzioni di mansioni amministrative-contabili e tecniche o tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.

E' caratterizzato da:

autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure e prassi definite;

piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;

apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;

rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo-forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi, nonché a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/o dattilografia, mansioni queste ultime che — omogenee o complementari — costituiscono una unica posizione di lavoro.

L'applicato svolge mansioni di ufficio di tipo esecutivo e d'ordine, a carattere prevalentemente ripetitivo (dattilografia, stenografia, protocollo classificazione e archiviazione di documenti, compilazione di documenti a tema prestabilito, lavori di scritturazione, di registrazione, di perforazione, di numerazione, elaborazione contabili e simili) che richiedono generiche cognizioni professionali e pratica d'ufficio.

L'operatore specializzato svolge mansioni che richiedono cognizioni tecnico-pratiche a livello di specializzazione professionale, con eventuale responsabilità di coordinamento e vigilanza di un gruppo di operatori o di settori specifici di lavorazione, anche con propria autonomia funzionale.

Art. 11.

Operatore qualificato

Sono inserite nel livello di operatore qualificato le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;

un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;

prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato;

apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.

Il personale, compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche; di esecuzione di operazioni colturali agricolo-forestali; nonché di compiti amministrativi semplici.

Art. 12.

Commesso

Sono inserite nel livello di commesso le posizioni di lavoro comportanti esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche-preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti e apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.

L'esecuzione dei compiti è svolta in modo integrato, configurando una unica posizione di lavoro.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;

autonomia vincolata da istruzioni semplici;

apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici; di custodia, di sorveglianza di locali e uffici nonché della loro apertura e chiusura, di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici, di dislocazioni di fascicoli ed oggetti di ufficio, di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature.

Art. 13.

Ausiliario

Sono inserite nel livello di ausiliario le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

Art. 14.

La funzione di coordinamento

La funzione di coordinamento è unica.

L'incarico di coordinatore, conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque, revocabile, rinnovabile, è attribuito, con provvedimento di giunta o dell'ufficio di presidenza del consiglio, al personale inserito nell'ottavo livello funzionale, di cui conserva le funzioni tenendo conto delle specifiche professionalità e competenze, nonché delle mansioni svolte a seguito di incarichi conferiti con atti formali.

L'attribuzione dell'incarico si riferisce:

al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultante dalla relazione di più unità organiche complesse, in rapporto all'organizzazione delle strutture della Regione;

al coordinamento di unità organizzative flessibili, pluridisciplinari o per la elaborazione e/o la attuazione di progetti specificatamente previsti dal programma regionale di sviluppo.

Il compenso per la funzione di coordinamento non è pensionabile ed è stabilito nella misura fissa del 25 per cento della retribuzione iniziale del livello ottavo.

Il numero dei coordinatori non può superare il sesto della dotazione organica del livello di dirigente.

Il dirigente incaricato della funzione di coordinamento provvede anche, in applicazione delle leggi e dei regolamenti, al buon funzionamento del settore cui sia preposto, assicurando la legalità, la imparzialità, l'efficienza e l'economicità della gestione.

In particolare:

a) esercita i compiti e le funzioni a lui direttamente attribuiti o delegati e adotta i provvedimenti amministrativi di competenza;

b) coadiuva gli organi della Regione nello svolgimento dell'azione amministrativa e propone l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria;

c) predispone elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le relative proposte di variazione;

d) predispone elementi per la formazione del programmi annuali e pluriennali per le attività di competenza;

e) adotta e promuove, nei limiti delle proprie facoltà, gli interventi di attuazione dei programmi e dei progetti debitamente approvati;

f) sovraintende al miglior impiego del personale nell'ambito del settore.

Fino all'approvazione della legge di organizzazione delle strutture della Regione l'incarico di coordinatore è attribuito sulla base delle strutture di fatto esistenti all'entrata in vigore della presente legge, fermi i limiti temporali di cui al secondo comma.

Capo II

La costituzione del rapporto d'impiego

Art. 15.

Accesso ai livelli del ruolo regionale

Ai livelli di cui all'art. 5 della presente legge si accede, salvo i casi stabiliti dalle leggi dello Stato, mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito con decreto del presidente della giunta regionale, che determina altresì le modalità ed i titoli specifici di studio per l'ammissione, le prove ed i programmi di esame, in rapporto alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso.

I concorsi pubblici per i livelli da ausiliario fino a collaboratore comportano, la effettuazione almeno di una prova scritta e di una prova orale; i concorsi pubblici per i livelli da istruttore a dirigente comportano la effettuazione almeno di due prove scritte e di una prova orale.

Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun livello funzionale viene determinato nell'ambito dei posti vacanti; possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

Art. 16.

Requisiti di ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai livelli del ruolo regionale

Per la partecipazione ai concorsi previsti nel precedente articolo, oltre ai requisiti particolari previsti di volta in volta nei singoli bandi, sono richiesti i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) buona condotta morale e civile;

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35;

e) idoneità fisica all'impiego.

Per i concorsi a posti di dirigente, il limite massimo di età è stabilito in 40 anni.

I limiti di età di cui ai precedenti due commi non si applicano per gli impiegati di ruolo dello Stato e degli enti pubblici, anche economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per l'accesso al pubblico impiego presso lo Stato.

Il passaggio da un livello del ruolo regionale ad altro superiore avviene per concorso pubblico per titoli ed esami.

Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento alla unità superiore, è riservato agli impiegati della Regione con la seguente anzianità di servizio senza demerito, purché in possesso almeno del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto normalmente per l'accesso al livello per il quale è indetto il singolo concorso da esperto a dirigente cinque anni nel livello funzionale di appartenenza:

da istruttore a esperto: cinque anni nel livello funzionale di appartenenza;

da collaboratore a istruttore: cinque anni nel livello funzionale di appartenenza;

da applicato a collaboratore: cinque anni nel livello funzionale di appartenenza;

da operatore qualificato ad applicato-operatore specializzato: tre anni nel livello funzionale di appartenenza ovvero cinque anni complessivamente nei livelli funzionali di operatore qualificato e di commesso;

da commesso ad applicato-operatore specializzato: cinque anni nel livello funzionale di appartenenza;

da commesso a operatore qualificato: tre anni nel livello funzionale di appartenenza, ovvero cinque anni complessivamente nei livelli funzionali di ausiliario e commesso;

da ausiliario a operatore qualificato: cinque anni nel livello funzionale di appartenenza;

da ausiliario a commesso: cinque anni nel livello funzionale di appartenenza.

La riserva non opera nel caso in cui venga messo a concorso un unico posto. I posti non utilizzati nel singolo concorso in favore degli impiegati aventi titolo alla riserva sono attribuiti agli altri concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria.

Non è ammessa la deroga al possesso del titolo di studio previsto, per ciascun livello, dalla tabella *D* di cui al successivo art. 44 in caso di concorso per posti per l'esercizio delle cui funzioni il possesso dello specifico titolo di studio sia prescritto dalla legge.

Art. 17.

Svolgimento dei concorsi

I concorsi consistono in un accertamento comparato di idoneità attraverso la valutazione di eventuali titoli e/o di prove, che possono essere scritte, pratiche ed orali, secondo modalità e procedimenti che saranno fissati nei singoli bandi e, comunque, rapportati alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso. Per l'assunzione ai posti di ausiliario e di commesso, la valutazione comparativa dei candidati può essere effettuata anche sulla base dei titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione del candidato e dei componenti del suo nucleo familiare.

Lo svolgimento dei concorsi è regolato salvo diversa disposizione, dalla presente legge regionale e per quanto non espressamente previsto, dalle norme dettate per i concorsi dello Stato.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del presidente della giunta regionale e sono presiedute da un componente della giunta regionale.

La loro composizione può variare da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette membri compreso il presidente.

Tali membri — escluso il presidente — sono scelti fra impiegati della Regione e fra esperti e ne fa parte un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che abbia un livello non inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Nelle commissioni composte da cinque membri gli esperti sono uno o due, nelle commissioni composte da sette membri gli esperti sono due o tre.

Per i concorsi pubblici per i livelli da ausiliario ad istruttore, le commissioni giudicatrici sono composte da cinque membri; per i concorsi pubblici per i livelli di esperto e di dirigente, le commissioni giudicatrici sono composte da sette membri.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono affidate a impiegati della Regione, di livello pari o superiore a quello di collaboratore.

Art. 18.

Graduatoria finale

La graduatoria del singolo concorso, sulla base della graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice tenendo conto della somma dei punteggi attribuiti per i titoli e per le singole prove, è approvata dalla giunta regionale, riscontrata la legittimità delle operazioni concorsuali.

La graduatoria finale è redatta applicando in favore del personale regionale la riserva dei posti di cui al quinto comma del precedente art. 16.

La graduatoria di cui al precedente comma esplica la sua efficacia ai fini del conferimento secondo il suo ordine di ulteriori nomine a copertura dei posti che si rendono vacanti nell'anno successivo alla data della sua approvazione, salvo che per i posti derivanti da ampliamento dell'organico intervenuto successivamente all'espletamento del singolo concorso.

Art. 19.

Nomina

La nomina in prova a impiegato regionale è disposta con decreto del presidente della giunta regionale nei limiti dei posti disponibili alla data di emanazione del decreto stesso e secondo l'ordine della graduatoria finale.

Il rapporto d'impiego decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio su preventiva produzione dei documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti generali e particolari richiesti dal bando di concorso per il posto conferito, in difetto di che non si fa luogo alla adozione del decreto di nomina da parte del presidente della giunta regionale.

Per particolari ragioni, la data di assunzione del servizio può essere prorogata con atto del presidente della giunta regionale per non più di trenta giorni, salvo il caso di assolvimento di obblighi militari nonché di puerperio e maternità per i periodi che comportano l'astensione obbligatoria dal lavoro.

In caso di mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, alla data stabilita, l'interessato si intende decaduto dal diritto alla nomina.

Art. 20.

Periodo di prova

La durata del periodo di prova è di sei mesi di servizio effettivo.

Ai fini del compimento del periodo di prova, non sono considerate come servizio le essenze di cui all'art. 24 (congedo straordinario retribuito: lettere *a*), *b*), *f*), *g*), *i*), congedo straordinario non retribuito) della presente legge.

Entro un mese dalla scadenza del termine del periodo di prova il presidente della giunta regionale, su conforme motivata deliberazione della giunta regionale, può disporre la effettuazione di un secondo periodo di prova della durata di mesi sei.

La nomina diviene definitiva qualora, entro un mese dalla scadenza del periodo di prova, non sia stato adottato alcun provvedimento.

Gli impiegati provenienti da diverso livello del ruolo regionale sono esentati dal periodo di prova.

Gli impiegati all'atto dell'assunzione in prova, devono rendere davanti al presidente della giunta regionale o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula: « Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e della collettività ».

Gli impiegati all'atto del conseguimento della nomina in via definitiva, devono prestare giuramento davanti al presidente della giunta regionale o ad un suo delegato in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e della collettività ».

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta decadenza dell'impiego.

Art. 21.

Residenza

L'impiegato ha l'obbligo di stabilire la propria residenza nel comune ove ha sede l'ufficio.

Tuttavia può essere autorizzato dal coordinatore dal quale funzionalmente dipende a stabilire la propria residenza in un comune diverso, quando ciò sia ritenuto conciliabile con il normale adempimento dei doveri di ufficio.

L'autorizzazione non è richiesta quando il dipendente risiede in comune distante non oltre 50 chilometri dalla sede dell'ufficio.

Per i coordinatori l'autorizzazione è rilasciata dal presidente della giunta regionale o dal presidente del consiglio regionale a seconda della rispettiva dipendenza funzionale.

Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede l'ufficio non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta particolare situazione.

Art. 22.

Orario di servizio e riposo settimanale

L'orario di servizio è fissato in ore 36 settimanali.

La distribuzione giornaliera dell'orario settimanale è stabilita con delibera della giunta, previa contrattazione con i rappresentanti sindacali del personale: essa può anche prevedere più forme di orario, in relazione alle esigenze operative dei servizi.

Nei riguardi del personale addetto al consiglio regionale provvede l'ufficio di presidenza con le medesime forme e modalità previste al comma precedente. L'impiegato ha diritto di essere libero dal servizio nei giorni festivi, considerati tali dalla legge 25 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni.

L'impiegato, per esigenze d'ufficio, è tenuto a prestare servizio anche oltre l'orario d'obbligo, con diritto al compenso per lavoro straordinario.

All'impiegato compete, per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6, un compenso pari a L. 400 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di L. 2.700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.

La normativa di cui al precedente comma non si applica per le prestazioni che, per ragioni della specifica funzione, debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

I compensi per il servizio ordinario notturno festivo non sono pensionabili e sono soggetti a contributi.

La Regione accerta, anche con sistemi meccanici o elettronici, ovvero mediante il competente ufficio del settore del personale, il rispetto dell'orario di lavoro che in relazione alle esigenze operative dei servizi può anche essere articolato, con adeguata regolamentazione, in base a criteri di flessibilità.

Art. 23.

Congedo ordinario

L'impiegato ha diritto ad un congedo ordinario retribuito della durata di 26 e 30 giorni lavorativi, a seconda che l'orario di servizio sia articolato su 5 o 6 giorni lavorativi.

Agli impiegati sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

Per l'anno solare di assunzione, spetta il congedo in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio.

Il congedo ordinario è irrinunciabile. Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per esigenze eccezionali di servizio; in tal caso dovrà essere goduto entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 24.

Congedi straordinari

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge l'impiegato sulla base di idonea documentazione, può fruire di congedi straordinari così disciplinati:

Congedo straordinario retribuito:

a) per matrimonio giorni 15 continuativi, compreso quello di celebrazione del rito;

b) per esami: fino a 20 giorni nell'anno, nelle giornate di esame e di effettuazione di concorsi od abilitazioni, oltreché

nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede ove si effettua la prova disti oltre 100 km dalla residenza;

c) per donazione di sangue per il giorno del prelievo;

d) per cure: fino ad un mese, per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra e per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

e) per gravi motivi: fino a cinque giorni nell'anno, su semplice richiesta;

f) per cure ai figli inferiori a 3 anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell'arco del triennio a trattamento intero, con facoltà di controllo medico da parte della Regione;

g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971, e successive modificazioni, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;

h) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente della fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta.

L'istituto si applica ad un numero di impiegati non superiore al 3% dell'organico per ciascun anno scolastico;

i) per richiamo alle armi e per obblighi di leva, nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Congedo ordinario non retribuito:

a) fino ad un anno per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia previa autorizzazione con atto del presidente della Regione;

b) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a 3 anni, dopo il primo mese di congedo retribuito, con facoltà di controllo medico da parte della Regione.

Il congedo straordinario non retribuito riduce proporzionalmente il congedo ordinario; quello di cui al punto *a*) non è utile anche ai fini giuridici ed economici.

E' abrogato l'art. 26 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.

Art. 25.

Assenza per malattia

L'impiegato, nell'ipotesi di malattia, ha titolo di assentarsi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo massimo continuativo di 26 mesi.

Due periodi di assenza per malattia si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata quando tra essi non intercorre un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tale fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

La durata complessiva dell'assenza non può in ogni caso superare i 26 mesi in un quinquennio. Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare i due anni e mezzo nel quinquennio.

Nel corso dell'assenza per malattia all'impiegato compete il seguente trattamento economico:

intero, per i primi 13 mesi;

ridotto al 50% con conservazione integrale degli assegni per carichi di famiglia, per i successivi sette mesi;

nessun emolumento per i restanti sei mesi.

Il periodo di assenza per il quale è dovuto l'intero trattamento economico è costituito dai primi tredici mesi di ogni nuova aspettativa.

Qualora l'infermità che è motivo dell'assenza sia riconosciuta dipendente la causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'assenza, il diritto dell'impiegato agli assegni interi, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

Il tempo trascorso in assenza per malattia è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'assenza per malattia eccedente i trenta giorni comporta la riduzione proporzionale del congedo ordinario. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia, è facoltà dell'amministrazione verificare lo stato e la durata della malattia stessa con le seguenti modalità:

1) nell'immediato, attraverso i servizi ispettivi dell'ente che eroga all'impiegato l'assistenza mutualistica. Ove questi non siano in condizione di provvedere a mezzo di ufficiale sanitario o del medico designato da un ospedale a scelta dell'amministrazione;

2) successivamente, avvalendosi delle strutture della unità sanitaria locale competente per territorio.

Alle visite per tale accertamento può assistere un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'impiegato è sempre tenuto a dare comunicazione immediata e comunque entro la mattinata, dell'impossibilità di prestare servizio a causa di malattia ed a produrre certificato medico se lo stato di malattia si prolunghi oltre due giorni lavorativi.

Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Art. 26.

Mutamento di mansioni per idoneità fisica

Nei confronti dell'impiegato riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitigli, la Regione non può provvedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie del livello rivestito, appartenenti allo stesso livello funzionale retribuito od a livello inferiore.

In quest'ultimo caso l'impiegato avrà diritto a conservare il trattamento economico in godimento.

Capo III

IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 27.

Trattamento economico di livello

Il trattamento economico del personale è informato al principio della onnicomprensività e della chiarezza retributiva, stabilito all'art. 45 della legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975. Esso è costituito:

dallo stipendio previsto per i singoli livelli funzionali dalla tabella *B*) di cui all'art. 44;

dalla tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno, in misura pari a un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;

dalla indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia, nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

Lo stipendio iniziale lordo è suscettibile di incrementi per scatti e classi nella misura e con le modalità di seguito specificate:

a) cinque classi stipendiali, oltre l'iniziale, con scadenza al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi è del 16 per cento costante sull'iniziale del livello; le classi sono attribuite dal giorno successivo a quello di maturazione;

b) scatti del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale aumentato delle classi in godimento. Gli scatti si conseguono dopo il 2°, 5°, 8°, 12°, 14°, 17°, 19° e 22° anno di servizio e sono assorbibili all'atto delle acquisizioni della successiva classe. Gli scatti biennali dopo il 22° anno sono illimitati. Gli scatti sono attribuiti dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione;

c) ai fini del conseguimento degli scatti e delle classi di stipendio non si computano gli anni in cui gli impiegati abbiano riportato una nota di demerito, ovvero siano incorsi in altre sanzioni disciplinari, eccezione fatta per il richiamo scritto.

Art. 28.

Trattamento economico in caso di passaggio a livello superiore

In caso di passaggio a livello superiore a seguito di positiva partecipazione ad un pubblico concorso indetto dalla Regione, il trattamento economico da attribuire all'impiegato viene determinato nella misura e con i criteri di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 1° giugno 1979.

Art. 29.

Lavoro straordinario

A far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le prestazioni per lavoro straordinario, che hanno carattere eccezionale, sono fissate nel

limite individuale di 150 ore annue e debbono in ogni caso rispondere ad effettive comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente disposte dall'assessore competente per materia.

La giunta regionale, previa ricerca di intesa sui criteri tramite un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali, può annualmente deliberare che, in deroga al limite di cui al precedente comma, venga autorizzato l'espletamento di lavoro straordinario sino ad un massimo di 300 ore annue individuali, per il personale impegnato in particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

Il lavoro straordinario può eccezionalmente essere compensato in accordo con l'impiegato, con il riposo sostitutivo o con particolari adattamenti di orario.

Art. 30.

Retribuzione del lavoro straordinario

Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa è corrisposto un compenso ragguagliato a 1/175° della retribuzione mensile iniziale del livello attribuito all'impiegato maggiorata dal rateo della relativa tredicesima mensilità e moltiplicando l'importo ottenuto per il coefficiente 1,15.

Detto coefficiente è elevato a 1,30 per il lavoro straodinario reso nelle ore notturne dei giorni feriali, nonché nelle ore diurne dei giorni considerati festivi per legge, e a 1,50 per il lavoro straordinario prestato nelle ore notturne dei giorni considerati festivi per legge.

Le quote orarie così determinate sono ulteriormente maggiorate da un importo pari ad 1/175° dell'indennità integrativa speciale mensile vigente al 1° gennaio di ciasun anno.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6.

Alla liquidazione ed al pagamento dei compensi per lavoro straordinario si provvede con ordinanza del presidente della giunta regionale, nel rispetto dei massimali ammissibili, in base alle comunicazioni mensili dei responsabili dei settori, controllate dal responsabile del settore per il personale.

Art. 31.

Trattamento economico di missione di trasferimento e di prima sistemazione

Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione è disciplinato, nei limiti dei principi stabiliti dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1978, n. 513, con legge regionale.

Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura e all'entità dei compiti da svolgere.

Le ore di lavoro straordinario compiuto in missione concorrono con quelle effettuate in sede al raggiungimento dei limiti individuali autorizzabili, solo ove trattasi di attività resa in rappresentanza e per conto della Regione.

A far tempo dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la diaria per i livelli funzionali regionali è determinata:

dirigente-esperto-istruttore-collaboratore L. 19.100;

applicato-operaio specializzato, operaio qualificato, commesso, ausiliario L. 14.000;

maggiorata ai sensi e per gli effetti del decreto del ministero del tesoro 10 maggio 1979, e successive rideterminazioni di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Alla liquidazione ed al pagamento del trattamento di missione si provvede con ordinanza del presidente della giunta regionale in base alle comunicazioni inviate mensilmente dai singoli dirigenti, che ne assumono la responsabilità, controllate dal dirigente responsabile del settore del personale.

L'ordinanza di cui al comma precedente, per il personale assegnato agli uffici del consiglio regionale, è adottata dal presidente del consiglio.

Art. 32.

Equo indennizzo

La Regione, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, corrisponde all'impiegato non soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'INAIL un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita.

Valgono al riguardo le norme contenute nell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché negli articoli 48, 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 868, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono estese al personale della Regione le norme dello Stato che dovessero modificare e integrare la normativa di cui al precedente comma.

Art. 33.

Patrocinio legale

La Regione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio.

Nell'esame dei singoli casi si avrà riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti i possibili conflitti di interesse fra l'amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio.

Capo IV

LA MOBILITA' DEL PERSONALE REGIONALE

Art. 34.

Trasferimento

Il trasferimento si realizza con l'assegnazione dell'impiegato ad altra sede di lavoro anche al di fuori della circoscrizione comunale ove è situata la sede di provenienza; esso può essere su richiesta o d'ufficio.

Nel caso in cui il trasferimento al di fuori della circoscrizione comunale della sede di provenienza comporti tempi di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano che superano la durata di trenta minuti, esso si effettua portandone a conoscenza tutto il personale per la formulazione di opportune graduatorie tra i dipendenti del livello funzionale e professionale uguale a quello richiesto per la sede di destinazione sulla base dei criteri oggettivi concordati con organizzazioni sindacali a livello regionale e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, età, anzianità di servizio, necessità di studio, condizioni di salute.

Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, la individuazione del personale da trasferire dovrà comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non superi la durata di trenta minuti.

Ove non vi siano richieste di impiegati del livello del posto da ricoprire mediante trasferimento, la Regione provvede d'Ufficio.

Allo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuità dei servizi, la Regione può derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati d'ufficio per la durata non superiore a 30 giorni, non rinnovabili.

Art. 35.

Mobilità territoriale

In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alla Regione, e per un periodo non superiore a due anni, l'impiegato per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso un diverso ufficio regionale o alle dipendenze di altro ente presso una sede di servizio distante dalla circoscrizione della precedente sede non oltre 40 km, ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.

In tal caso, la Regione o l'ente presso il quale l'impiegato presta servizio provvedono a rimborsare all'impiegato la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località di partenza a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti, il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio mensa esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.

Ciascun ente deve ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con carattere di flessibilità nel rispetto dell'orario settimanale obbligatorio di servizio che favoriscano la possibilità degli impiegati di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea.

Non rientrano nella disciplina del presente articolo:

a) gli spostamenti temporanei di impiegati per lo svolgimento in altre località di compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre alla specifica disciplina prevista per tale istituto;

b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento dei compiti propri del livello professionale posseduto, da effettuarsi mediante uno dei mezzi di trasporto dell'ente, dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto dell'impiegato, alle condizioni previste dalla normativa dell'ente di appartenenza.

Art. 36.
Comando

Gli impiegati possono essere comandati a prestare servizio presso gli enti destinatari di deleghe di funzioni amministrative.

Gli impiegati collocati in posizione di comando, ai sensi del precedente comma, svolgono presso gli enti delegati mansioni proprie del livello di appartenenza e dipendono funzionalmente dagli stessi enti delegati.

Il personale regionale può altresì essere comandato a prestare servizio presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

E' consentito inoltre, su assenso dell'impiegato interessato, il comando del personale presso altre regioni e presso gli altri enti pubblici, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

E' parimenti consentito, con gli stessi criteri, il comando presso la Regione di impiegati di altre regioni e di enti pubblici.

Ove il comando comporti utilizzo dell'impiegato in uffici regionali aventi sede in comune diverso da quello dell'ufficio di provenienza, è corrisposto il trattamento di missione fino a un massimo di 240 giorni, con i criteri e per gli importi previsti dall'ordinamento dell'ente di appartenenza del singolo impiegato comandato.

Si applicano quindi i criteri di cui all'articolo precedente, per il periodo eccedente i primi 240 giorni di comando, nelle ipotesi di cui ai commi primo e terzo del presente articolo.

Capo V

DIRITTI POLITICI E SINDACALI

Art. 37.
Svolgimento di incarichi pubblici

L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento di incarichi pubblici — prevista dall'art. 2 della legge n. 1078/1966 e da altre norme legislative — non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza a 18 ore settimanali.

La Regione, in accordo con le locali associazioni ANCI e UPI, procederà con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retributivi di cui al comma che precede, graduandoli opportunamente in relazione all'entità degli incarichi svolti.

Con lo stesso atto sarà indicata la documentazione necessaria.

Art. 38.
Atti discriminatori

E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le libertà personali e sindacali degli impiegati, l'esercizio dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.

L'esercizio della libertà sindacale non può essere motivo di pregiudizio all'impiegato nel corso del rapporto di impiego. Ogni atto contrario è nullo.

Art. 39.
Diritto di associazione e di attività sindacale

Gli impiegati hanno diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno delle unità amministrative della Regione.

Gli impiegati hanno diritto di riunirsi nei luoghi ove prestano servizio fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o una parte di essi, sono indette dalle organizzazioni sindacali e comunicate per iscritto al presidente della giunta regionale, possibilmente due giorni prima, allo scopo di regolare l'uso dei locali.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso nei termini di cui sopra, dirigenti sindacali anche non dipendenti della Regione.

Gli impiegati hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale dalle organizzazioni di categoria.

La relativa riscossione viene effettuata dall'amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare viene versato, entro 30 giorni, secondo le modalità indicate dalle organizzazioni sindacali.

Art. 40.
Aspettativa e permessi per attività sindacale

I dipendenti regionali, per funzioni di carattere sindacale nazionale, sono, a domanda da presentare per il tramite della competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il contingente complessivo di aspettative per le Regioni a statuto ordinario è fissato il rapporto ad una unità ogni 5.000 dipendenti o frazioni superiori a 2.500, da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate su base nazionale.

Il coordinamento tra regioni e organizzazioni sindacali sulle aspettative in campo nazionale avviene presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali indicano la ripartizione dei contingenti di aspettative nazionali.

In attesa che la materia sia regolata, con apposite norme, nell'ambito della legge-quadro del pubblico impiego, nella Regione un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale, su richiesta della rispettiva organizzazione sindacale.

Agli impiegati collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti nel livello di appartenenza.

L'aspettativa ha termine per la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale e comporta il rientro immediato dell'impiegato nella propria sede di servizio.

Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuali complessive per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore pro-capite per gli impiegati in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla giunta regionale d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

Le aspettative sindacali sono considerate periodo di servizio a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario.

Art. 41.
Locali in uso alle organizzazioni sindacali e diritto di affissione

Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Regione pone, altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia, all'interno di una sede regionale.

All'interno delle unità, sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per la affissione di pubblicazioni testi o comunicati inerenti la materia sindacale o di lavoro.

Art. 42.
Tutela dei dirigenti delle rappresentanze sindacali

Il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio e il comando dei dirigenti delle rappresentanze sindacali può essere disposto solo previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43.
Criteri di primo inquadramento nei livelli funzionali

Con decorrenza 1° ottobre 1978 gli impiegati regionali sono inquadrati nella posizione giuridica-economica individuale secondo i seguenti criteri:

A) L'attribuzione del nuovo livello funzionale avviene sulla base dei criteri di corrispondenza previsti alla tabella *C*) e relative note esplicative, di cui all'art. 44 della presente legge.

B) Vengono introdotti i seguenti ulteriori meccanismi di inquadramento contestuale, fermo restando che è in ogni caso escluso da essi il personale che comunque, anche per effetto dell'applicazione della presente legge, abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'ente o l'amministrazione di provenienza, tale da risultare in livello funzionale corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento di titoli di studio).

E' consentito l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante:

dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142;

dalle qualifiche non operaie del IV livello (142) al V livello (167);

dal V livello (167) al VI livello (178);

mediante concorso interno per soli titoli, riservato al personale regionale in possesso di una anzianità effettiva minima di anni otto senza demerito alla data del 30 settembre 1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza e sia stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976.

Sono titoli utili ai fini della formazione delle graduatorie conseguenti all'espletamento del concorso interno il titolo di studio, l'anzianità di servizio eccedente gli anni 8, la vincita e la idoneità in concorsi pubblici per titoli ed esami o per soli esami.

L'inquadramento nel livello conseguito a seguito della positiva partecipazione al concorso interno di cui al presente comma, ha decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1978.

I posti messi a concorso non possono superare il 30% della dotazione organica complessiva delle qualifiche di appartenenza alla data del 30 settembre 1978. In relazione agli eventuali posti sovrannumerari che potrebbero derivarne, sono resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, tali posti potranno essere conferiti man mano che cessano le posizioni sovrannumerarie. In ogni caso restano immutati gli effetti economici dell'inquadramento, come stabiliti ai successivi punti *E*), *F*) e *G*).

C) Il personale con la qualifica di funzionario alla data del 30 settembre 1978 è inquadrato al livello di esperto se in possesso alla detta data di una anzianità di tre anni di servizio effettivo, applicandosi lo stesso meccanismo economico adottato per il generale inquadramento da effettuarsi in attuazione della presente legge.

Se in possesso di una anzianità inferiore, tale personale viene inquadrato nel livello di istruttore fino al compimento di 3 anni di servizio in funzioni direttive e a partire da quel momento è automaticamente reinquadrato nel livello di esperto con lo stesso meccanismo economico già adottato in sede di inquadramento nel livello di istruttore.

D) I docenti che operano nel settore della formazione professionale i quali, a norma della tabella *C*) di cui all'art. 44, dovrebbero essere inquadrati al livello di collaboratore, vengono inquadrati al livello di istruttore se esercitano una funzione docente per l'esercizio della quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale siano in possesso. A questi impiegati non si applica il disposto del precedente punto *C*).

E) La posizione economica nel livello d'inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 — comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili — più i seguenti importi mensili lordi — comprensivi delle somme di cui alla legge regionale 21 maggio 1977, n. 16 — sulla base degli stipendi iniziali di cui alla tabella *B*) allegata alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, e successive modificazioni, stipendi, corrispondenti alle singole qualifiche di appartenenza, non tenendosi conto dell'indennità integrativa speciale e secondo le fasce retributive così stabilite:

fino a L. 2.000.000 = annui: L. 55.000 = mensili;
fino a L. 3.000.000 = annui: L. 47.000 = mensili;
fino a L. 4.000.000 = annui: L. 43.000 = mensili;
oltre L. 4.000.000 = annui: L. 40.000 = mensili.

La posizione economica individuale come sopra determinata rappresenta lo stipendio attribuito all'impiegato regionale con decorrenza 1° ottobre 1978, salva l'applicazione dei successivi criteri di cui al presente articolo.

F) La posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale, come determinata al precedente punto *E*). Ove non si riscontri coincidenze d'importi la posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla detta posizione economica individuale.

G) All'impiegato viene altresì riconosciuto il maturato in itinere, consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultimo scatto e dell'ultima classe, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo scatto e la classe successivi.

Al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente punto *F*).

La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

1) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a quindici giorni;

2) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dallo scatto e dalla classe immediatamente successivi agli ultimi conseguiti e si rapportano tali incrementi alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il loro raggiungimento.

Se l'impiegato nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultima classe o scatto maturati;

3) qualora i ratei di scatto e di classe in corso di conseguimento nella progressione economica prevista dall'art. 75 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9 e virtualmente maturati alla data del 30 settembre 1978 — definiti nel loro valore con la procedura prevista ai numeri 1) e 2) — sommati alla posizione economica individuale come determinata nel precedente punto *F*), diano nella nuova progressione un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore;

4) qualora a seguito dell'operazione di cui al precedente n. 3), l'impiegato non consegua una posizione giuridica superiore, il maturato in itinere, sommato alla eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dello scatto superiore, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica di inquadramento acquisita. Ove dal saldo dell'operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50 per cento dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva, conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o di classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità;

5) nel caso che a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al numero 3) residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporaneamente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale, di scatto o classe, immediatamente successiva: in tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tale mensilità corrisponde e — dopo aver arrotondato a mese intero il possibile resto dell'operazione suddetta, se eccedente il 50 per cento dell'incremento mensile stesso — il tempo di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva sarà ridotto di un pari numero di mensilità.

Qualora la posizione economica individuale maggiorata del maturato in itinere risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, l'impiegato si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.

H) Nel primo concorso per ciascun livello e ciascuna funzione, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge e successivamente al concorso interno per soli titoli di cui al punto *B*) del presente articolo, la riserva è aumentata al 35 per cento dei posti; vi è ammesso il personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a quest'ultimo o appartenente al livello ancora sottostante purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, sempreché sussista in entrambi i casi un'anzianità alla data del decreto di approvazione del bando di un anno nel livello di appartenenza.

E' escluso dalla partecipazione a tale concorso con i particolari benefici sopra previsti il personale che comunque, anche per effetto dell'applicazione della presente legge, abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione tale da risultare in livello funzionale corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento di titoli di studio); e parimente escluso il personale che beneficia del meccanismo di inquadramento contestuale, di cui al punto *B*) del presente articolo.

Art. 44.

Personale di cui alla legge regionale 19 *gennaio* 1977, *n.* 4

E' immesso nel ruolo regionale il personale di cui alla legge regionale 19 gennaio 1977, n. 4, in servizio alla Regione da almeno due anni e otto mesi alla data del 1° ottobre 1978, che sia in possesso di tutti i requisiti di legge per l'accesso ai pubblici impieghi, ad eccezione del limite massimo di età.

L'inquadramento avviene, con decorrenza dal 1° ottobre 1978 nei livelli funzionali di operatore qualificato, di applicato e di collaboratore in relazione rispettivamente ai compiti previsti per agente tecnico, assistente, collaboratore per ciascun impiegato nel provvedimento di assunzione.

L'inquadramento ha luogo con i criteri di cui alle lettere *E*), *F*) e *G*) del precedente articolo 43.

Art. 45.

Tabelle

Per consentire l'adeguato svolgimento dei compiti nei settori della sanità e della formazione professionale in armonia con i principi sanciti nelle leggi 21 dicembre 1978, n. 845, e 23 dicembre 1978, n. 833, nonché per predisporre i nuovi posti in cui inquadrare il personale di cui alla legge regionale n. 4 del 18 gennaio 1977 nonché il personale trasferito o messo a disposizione della Regione e non assegnato definitivamente ad altri enti, di cui alla legge 22 luglio 1977, n. 382, e provvedimenti normativi di attuazione, l'organico della Regione viene ampliato per complessive 567 unità rispetto a quello approvato con legge regionale 26 maggio 1979, n. 8.

All'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determinerà con proprio provvedimento il numero dei posti in ciascun livello funzionale riservato al personale trasferito o messo a disposizione della Regione e non assegnato definitivamente ad altri enti, di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvedimenti normativi di attuazione.

Si approvano le seguenti tabelle:

(*Omissis*).

Art. 46.

Norme finanziarie

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in L. 500.000.000, si provvede con la disponibilità esistente nei capitoli 1003101 e 1003103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

Per gli oneri successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 47.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 35 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 30 maggio 1980

FERRARA

(7696)

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 16.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1980 e pluriennale 1980-82 della regione Calabria (legge finanziaria).

(*Pubblicata nel suppl. straord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *maggio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 17.

Bilancio di previsione della regione Calabria per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-82.

(*Pubblicata nel suppl. straord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *maggio* 1980)

(*Omissis*).

(7697)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803010)